

UN

CARATTERISTICO DOCUMENTO DI ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΣ

PER LA STORIA DEL MATRIMONIO NELL'EGITTO GRECO-ROMANO

Le brevi osservazioni dedicate dal Wilchen al P.S.I. 64, nell'ultimo numero del suo *Archiv für Papyrusforschung* (VI. 280), mi hanno suggerito l'opportunità di uno studio più ampio sull'importante papiro di Oxyrhynchos, che, pubblicato nel 1912 per conto della *Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto*¹⁾, sotto il titolo: PROMESSA SOLENNE DI UNA DONNA [MOGLIE?], è rimasto fino ad oggi argomento di opinioni varie e contrastanti.

Il nostro documento, finora unico nel suo genere, come già avvertiva il Vitelli²⁾ e confermano ora il Meyer, il Wilcken, il Pareti³⁾, e che, a giudicare dalla scrittura, sembra risalire agli ultimi tempi del periodo tolemaico⁴⁾, è così concepito:

Θαίς Ταρου [*****]⁵⁾ Ἐρμολόγου ὁμύσει τὸν Ὅσιριν καὶ τὴν
Ἰσιν καὶ τὸν Ὠρον? καὶ τὸν Δία καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς πάντας κ(αί)

¹⁾ Vol. I, Firenze, tip. Arian, 1912.

²⁾ VITELLI in *Marzocco*, XVII, n. 20.

³⁾ MEYER in *Berl. philol. Woch.*, 12 luglio 1913; WILCKEN, *Archiv f. Ppf.*, VI, 280; PARETI in *Marzocco*, XIX, n. 9.

⁴⁾ Come è noto la dinastia greca dei Tolomei della famiglia macedone dei Lagidi, che nella storia egizia è la XXXI, dura lo spazio di tre secoli, dal 323 al 30 av. C.

⁵⁾ Il tentativo di completamento degli Editori è: Ταρου[ταλλίου τοῦ]. Opportunamente però osserva il Wilchen: « Nun hat der Ergänzungsvorschlag der Herausgeber... manches gegen sich. Der römische Name Tarutillius wäre in dieser ptolemäischen Urkunde - die uebrigens m. E. auch schon dem II Jahrh. v. Chr. angehören könnte (also 2. Jahr = 116,5) - sehr auffallend. Auch pflegt, wenn der Grossvater genannt wird, doch auch die Mutter genannt zu werden. Ich denke eher an Θαίς Ταρου[θίνου] - letzterer Name ist für Oxyrhynchos belegt durch Oxy. II. 375 (vgl. auch den Lokalnamen Oxy. VI, 998; VII, 1053, 17) - und darauf würde im Dativ

- πάσας ¹⁾ εἰ μὴν ἐφ' ὃν ἐὰν ζῆς [χ]ρόνον ²⁾ συνπαρამενεῖν σὺν σοι
 συνοικιζήσουσά σοι ὥς γνησι[α] γαμετή, οὔτε ἀπόκοιτος
 5 οὔσα [[απ[ο]] οὔτε ἀφήμε[ρ]ος ἀπὸ τῆς οἰκίας σου, καὶ εὐνοεῖν
 [σο]· καὶ φιλεῖν? οὐθ[έ]ν παρορῶσα τῶν σῶν. καὶ ἐπεὶ
 [*]ερίη [*]***** χρυσίου ³⁾ μὲν τετάρτας ⁴⁾ δεκαεξ̄ χαλκοῦ
 [τ]άλαντ [*]*****[ις ἀργυρίου λόγον δραχμὰς τριακοντα-
 ἐξ̄ ἐν χα[λ]κοῦ ταλάντοις τρισὶ ⁵⁾ καὶ ἑμᾶτιον ταλάντων πέντε,
 10 χιτῶνα [θὲ vel τε? δραχμῶν] τετρακισχιλίων ἑξακοσίων, καὶ
 δάνειον [*]*** χαλκοῦ τ[α]λάντων πέντε· ἐὰν μὴθὲν ἀδι-
 κουμένην [**** ἀπαλλάξ?]σσεσθαι με ἀπὸ σοῦ καταλιποῦσάν
 σε, απ* [****]**** [*] ⁶⁾ ἀποδώσω πάντα οὐθὲν ἐξιδιασα-
 μένη· [ἀλλά? πρ]ὸς τὰ διὰ τοῦ θανείου χαλκοῦ τάλαντα πέντε
 15 [πε]ριγρά[φ]ειν τὸ θ[ά]νειον, καὶ μὴθενὶ παραχωρήσειν παρευ-
 ρέσει ἢ [τινι]οῦν· ἀλλ' ἐὰν ἄλλα χρυσίου κόσμου μετὰ τὰ προ-
 κείμεν[α] ***]*** ⁷⁾ ρησας μοι περιθῆς, οὐκ ἀπελε[ύ]σομαι αὐτ[ᾶ]
 ἔχουσα, [ᾶ]λλ[ᾶ] ἀποδώσω σοι οὐκ ἐξειδιασμένη· καὶ οὐθενὶ
 ἄλλωι [ᾶ]νθρώπων σ[υ]νέσεσθαι κατὰ γυναικεῖον τρόπον
 20 πλή[ν] σοῦ, μὴδὲ ποι[ή]σειν εἰς σε φάρμακα φίλτρα μὴδὲ
 κακοποιὰ μήτε ἐν ποτοῖς μήτε ἐν βρωτοῖς, μὴδὲ συνιστο-
 ρήσειν μὴθενὶ ποιήσονται παρευρέσει ἡτινοῦν. ⁸⁾

der Name des Mannes folgen, für den gut 5 Buchstaben übrig bleiben, also: Θαις Ταρουθίνου τῷ δαίνι] Ἑρμογένου. Dass der Mann nachher apostrophiert wird, spricht zumal in diesem ganz unregelmässig stilisierten Stück nicht gegen diesen Vorschlag, man kann ja die ganze Einleitung bis πάσας als protokollarische Überschrift ansehen».

¹⁾ Questa formula di giuramento ritorna anche nel *Report of Petesuchus* (Βασιλικὸς ὄρκος) in PTEBT. 78, 13. Μα Σαρᾶπιν invece di Ὡρον, notano gli Editori, occuperebbe troppo spazio.

²⁾ Cfr. BGU. 183, 24.

³⁾ Il Mitteis propone [π]ερίθνηκάς μοι; gli Editori: [π]ερίθ[φ]άς μοι?

⁴⁾ Τετάρτη è la quarta parte dello statere d'oro, il quale per i successori di Alessandro aveva il peso di gr. 8.72. Ne è ricordo soltanto nei contratti nuziali di qualche papiro dell'epoca imperiale. Il valore di 16 τετ. è pari a lire 380 (Letronne).

⁵⁾ Cfr. MITTEIS-WILCKEN, *Grundzüge der Papyrskunde*, 1912, I, p. LXIII.

⁶⁾ Secondo gli Editori non sembra possibile per le tracce superstiti ᾶ πε[ρι]έθνηκάς μοι] ἀποδώσω: possibile è forse ἀπα[λλα]σομέ[ν]η] ἀποδώσω etc., o anche ἀπε[λευ]σομέ[ν]η].

⁷⁾ [εἰ μὴν πρ]ὸς <τὰ> τοῦ.

⁸⁾ Senso idoneo darebbe εὐ]πρρήσας: non è però improbabile ἐπι]χρη[γῆ]σας, verbo così frequente in contesto analogo; per es., BGU. 183, 6 sq., 1045, 17 etc.

(Ἔτους)β, Χοίακ.

- 25 <in²> Θaίς δmώmoka τὸν προγεγραμμένον
 ὄρχον [κα]ῖ ποιήσω κα[[ι]]θότι προκί-
 ται.

* * *

Ne diamo qui la traduzione, più che ci sia possibile, fedele:

- Taide, figlia di Taru[tino a] figlio di Ermogene
 giura per Osiride,
 Iside, [Horus] e Zeus e tutti gli altri dei e le dee tutte
 Di rimanere con te per tutto il tempo che vivrai,
 Coabitando con te come legittima sposa e di non assentarmi
 5 Dalla casa tua, nè di notte nè di giorno; e di volerti bene
 E di [amarti], nulla trascurando delle cose tue. E [giura] inoltre
 [Di aver da te ricevuto] sedici tetartai di oro, di rame
 Talenti e d'argento trentasei drachme (esigibili)
 In tre [talenti di rame] e una sopravveste del valore di cinque
 [talenti
 10 E una tunica del valore di quattromila seicento drachme e
 Un θάλειον di cinque talenti di rame. Che se, senza avermene
 Tu dato giusto motivo, [vorro?] allontanarmi da te, abbando-
 [nandoti,
 Ti renderò tutto ciò che [da te ho ricevuto] senza appropriarmi
 [di nulla.
 E poi riguardo al θάλειον di cinque talenti di rame
 15 [Giura] di annullarlo e di non cederlo ad alcuno
 Sotto alcun pretesto. E se tu mi cironderai di altri oggetti
 [d'ornamenti in oro
 Oltre ai nominati, io non mi allontanerò ritenendoli,
 Ma li restituirò senza appropriarmeli. E con nessun
 Altro uomo [giura] di convivere coniugalmente
 20 Ad eccezione di te solo e di non comporre contro di te nè far-
 [machi nè filtri
 Nè altre magie in bevande e in vivande e di non rendersi
 [complice,

Per nessun pretesto, di chiunque voglia comporli.

[Anno] II, [mese] Choiax.

Taide ha giurato il soprascritto

25 Giuramento e farà come è proposto.

Questa caratteristica promessa, accompagnata da giuramento, rilasciata dalla donna Taide ad un uomo di cui neppure è detto il nome ¹⁾, nasconde l'esistenza di un matrimonio avente carattere solenne (ἐγγραφὸς γάμος)? o di un matrimonio meno perfetto e definitivo, ma pur sempre legittimo e legalmente riconosciuto (ἄγραφὸς γάμος)? o infine contiene una semplice dichiarazione giurata di convivenza quasi coniugale, priva di ogni intenzione matrimoniale?

Il Mitteis, al quale fin da principio gli Editori hanno ricorso per consiglio, è stato il primo, ed è rimasto fino ad oggi l'unico, a sostenere l'opinione doversi qui trattare di un matrimonio vero e proprio: naturalmente, egli aggiunge, che a questa dichiarazione della donna avrà fatto seguito un vero e proprio contratto bilaterale di nozze. L'illustre romanista e papirologo fonda il suo giudizio sull'inciso ὡς γυνῖα γαμετή (in qualità di moglie legittima) e sulla circostanza che in tutti i contratti nuziali si trovano espressioni e formule eguali od analoghe a quelle che si riscontrano nel nostro documento. Ma gli Editori, pur riconoscendo l'alta autorità dell'opinione espressa dal Mitteis, hanno ritenuto necessario fare delle riserve ed avanzare su di essa dei dubbi. «L'inciso ὡς γυνῖα γαμετή, essi chiedono, non potrebbe voler dire che la donna si obbligava di convivere con l'uomo 'come' moglie genuina, appunto perchè tale non era? Nel P. Par. 13, 11: συνεῖναι αὐτοῖς ὡς ἀνὴρ καὶ γυνή significa appunto, come giustamente interpreta il Mitteis stesso (*Chrestom.* II, 1, p. 205), che la donna convive con l'uomo come moglie *senza essere tale*. E tolto di mezzo questo inciso, non può, ci sembra, non lasciar dubbio il fatto che la nostra Thaïs non abbia da indiciar nulla che le appartenga in proprio, ma tutto le venga dalla liberalità dell'uomo. Non sarà certo il caso di

¹⁾ Nota il WILCKEN, op. loc. cit.: «Eigenartig ist die Form des Eides..., worauf von den Schwörenden bald in 1. bald in 3. Person gesprochen wird, der Mann aber immer in 2. Person apostrophiert wird. Ich schwanke, ob mit Recht (auch von Meyer) angenommen wird, dass in dem ganzen Text nur der Name der Frau genannt sei. Das Aktenstück könnte doch kaum eine bindende Kraft haben, wenn nicht auch der Name des Mannes fixiert wäre».

ricordare anche noi i versi del 'Trinummus'; ma per le 500 drachme che la donna del P. Tor. 13 (*Chrestom.* II, 2, n. 29) apporta, e che debbono assicurarle nientedimeno che una pensione alimentare annua di 72 drachme e 60 artabe di olya, osserva opportunamente il Mitteis (p. 206): "Der Zweck ihrer Gabe war also wohl nicht so sehr ein ökonomischer, als ein moralischer, nämlich der, das Verhältnis durch dieselbe gegenüber dem Verdacht des einfachen Konkubinales fest zu umschreiben". Qui dove manca appunto ogni contributo da parte della donna il sospetto non è quindi temerario». Perciò, con maggiore probabilità, gli Editori ritengono che qui si debba parlare di una *liaison* quasi coniugale e non di matrimonio legittimo.

Alla stessa opinione accede il Meyer ¹⁾, il quale così si esprime: «Es handelt sich um eine auf Lebenszeit geschlossene Ehe, keinen ἔγγραφος γάμος, sondern einen ἄγραφος γάμος: von einer φερνή der Frau ist nicht die Rede, nur von Zuwendungen des Mannes an die Frau (γυνή τροφίτις?)».

Più recentemente il Wilcken, senza pronunciarsi in modo esplicito, propende verso la stessa interpretazione ²⁾.

*
**

Giova premettere una breve notizia sulle forme che assume l'istituto matrimoniale nell'Egitto greco-romano, materia questa ardua e, quanto altra mai, intricata e controversa.

La storia dell'istituto matrimoniale nell'Egitto tolemaico ci offre una così grande varietà di unioni coniugali e quasi coniugali, più o meno strette, che non tutte possono inquadarsi in tipi schematici, tenuto anche conto che il diritto egiziano concedeva ai contraenti la più ampia libertà in fatto di convenzioni matrimoniali.

«On peut constater – osserva molto opportunamente il Bouché-Leclercq – une grande variété de stipulations et comme une échelle

¹⁾ P. M. MEYER in *Berliner Philol. Wochenschrift*, 1913, n. 28, col. 874.

²⁾ In questi termini si esprime il WILCKEN (loc. cit.): «So ist denn auch die nächste Frage, ob γάμος ἔγγραφος oder ἄγραφος vorliegt, umstritten. Während Mitteis sich für das erstere entschied, neigen die Herausgeber dem zweiten zu. Und auch P. Meyer sieht hier einen ἄγραφος γάμος. Von den Argumenten der Herausgeber scheint mir der Hinweis auf das ὡς ἀνὴρ καὶ γυνή in P.Par. 13 fein beobachtet».

graduée d'unions plus ou moins serrées, depuis le marché de la femme qui se vend comme concubine ou le mariage sans domicile commun, jusqu'au mariage de première classe, qui établit d'emblée maîtresse de la maison la femme en possession d'un douaire ou dot, à elle reconnue par le mari et exigible de lui en cas de divorce » ¹⁾.

La distinzione fondamentale che nel diritto egizio si riscontra in materia di matrimonio è quella tra ἑγγραφός e ἄγγραφος γάμος. Una tale distinzione, completamente estranea alle norme del diritto romano, secondo le quali non si esigeva alcuna forma speciale per la celebrazione delle nozze ²⁾, è nota invece al diritto degli antichi popoli orientali. Secondo il Codice di Hammurabi, infatti, il matrimonio, come ogni compravendita, doveva essere accompagnato da certe forme che ne garantissero la pubblicità e tra esse la scrittura dovette ben presto accentuarsi. Al § 128 di detto cod. si legge: « Se alcuno prende una moglie, ma non conchiude un contratto con essa, questa donna non è moglie ». E appunto l'esistenza di un contratto scritto distinse la *assatu*, la moglie vera, dalla *sugetu* o dalla moglie in seconda ³⁾.

Non sappiamo quali relazioni siano corse tra il diritto egizio e quello babilonese ⁴⁾: certo è che anche in Egitto troviamo che il principio della scrittura fu generale ed ebbe valore sostanziale e non soltanto probatorio come nel diritto romano. Il Mitteis qualifica pertanto gli Egiziani « eifrige Verehrer des Schriftwesens » e afferma il principio che in Egitto « die Schriftlichkeit der Verträge ist eine Regel ohne Ausnahme » ⁵⁾.

Vale la medesima regola per l'istituto matrimoniale?

Dopo Bocchoris, fattosi il matrimonio laico da religioso che era, più non si iscrisse la cerimonia nuziale negli atti del tempio, restò

¹⁾ BOUCHÉ-LECLERCQ, *Histoires des Lagides*, Paris, 1907, t. IV, p. 80 e segg.

²⁾ Sulla mancanza di forma del matrimonio, caratteristica del matrimonio consensuale romano, cfr. DIMARAS, *Ἰστορία καὶ εἰσαγγήσεις τοῦ ἑομ. δικ.*, ³ § 533; ROSSBACH, *Unters. über die röm. Ehe*, p. 42 seg.; FERRINI, *Pandette*, n. 709; BONFANTE, *Ist. di dir. rom.*, p. 163; FADDA, *Diritto delle persone e della famiglia*, p. 266.

³⁾ BESTA, *Le leggi di Hammurabi e l'antico diritto babilonese* in *Riv. it. di soc.*, 1904, p. 199; BONFANTE, *Il codice di Hammurabi*, Milano, 1903.

⁴⁾ Sui rapporti, in massima parte ancora ignoti, tra la civiltà egizia e la babilonese cfr.: MEYER, *Gesch. des Altertums* (trad. MORET, *Hist. de l'antiquité*, Paris, 1914), vol. II, §§ 200, 229.

⁵⁾ MITTEIS, *Reichsrecht u. Volksrecht*, p. 51.

soltanto la forma scritta ad affermare l'avvenuto contratto e gli obblighi che assumevano l'uno verso gli altri gli sposi ed in questa forma si volle vedere la piena efficacia del matrimonio ¹⁾; tuttavia accanto ad un tale γάμος ἔγγραφος, a questa forma, cioè, d'unione di pieno diritto, con carattere solenne, i documenti hanno messo in luce l'esistenza di un γάμος ἄγγραφος, di un matrimonio cioè meno perfetto, ma senza dubbio pur esso legittimo. E con diverso carattere siffatta distinzione si riscontra nei più antichi testi demotici, nei documenti greci e bizantini, nel libro di diritto siro-romano, nell'Ecloga di Leone e di Costantino.

Il criterio distintivo tra il matrimonio engrafico e il matrimonio agrafico è stato sempre argomento delle teoriche più contrastanti, delle opinioni più discordi, sia perchè le incerte e lacunose risultanze papirologiche spesso consentono opposte interpretazioni e non univoche conclusioni, sia perchè si è trascurato di fissare preliminarmente una esatta terminologia, secondo ciascuna epoca: onde a volta accade che, come termine generico, l'ἔγγραφος γάμος serva ad indicare ogni specie di unione quasi-matrimoniale o extra-matrimoniale, a volta invece sia destinato a designare, come termine tecnico, un rapporto sostanzialmente eguale e di identico contenuto giuridico a quello dell'ἔγγραφος γάμος, con riguardo soltanto al differente modo di conclusione del contratto, ἔγγράφως o ἄγράφως.

Utile è quindi fissare con la maggiore precisione e chiarezza i concetti fondamentali della materia, secondo il diritto dei papiri dell'epoca tolemaica.

Nell'Egitto greco-romano la materia regolante l'istituto del matrimonio resta quasi immutata rispetto alle epoche precedenti. La forma secondo la quale si conchiude il contratto matrimoniale è duplice: la forma scritta e quella non scritta. Sicuro è il carattere dell'ἔγγραφος γάμος: può definirsi: un contratto solenne (la redazione in iscritto avanti a notaio e testimoni è richiesto come un *essentiale negotii*) col quale le parti stabiliscono in modo duraturo la loro vita coniugale e provvedono alla costituzione della dote ²⁾ ed al regolamento

¹⁾ BORTOLUCCI in *Arch. giuridico*, 1904, p. 149.

²⁾ Il WILCKEN, *Archiv f. Ppf.*, III, p. 507, nega che la *φερνή* caratterizzi necessariamente l'ἔγγραφος γάμος; la sua opinione del resto è isolata. Tutti gli scrittori convengono nel ritenere che nei contratti di matrimonio conclusi

di altri rapporti extrapatrimoniali. È il tipo perfetto del matrimonio di pieno diritto, che riconosce l'uomo κύριος della donna e la moglie *domina* (*nebt-pa*) nella casa del marito ¹⁾, che attribuisce ai figli nati ἐξ ἐγγράφων il diritto di ereditare dai propri genitori e di far testamento in vita del proprio padre ²⁾.

Dubbi invece il carattere, la natura, il contenuto, gli elementi peculiari dell' ἔγγραφος γάμος. Il Revillout, che ha abbozzato con ardita mano la teoria del matrimonio non scritto secondo l'antico costume egizio fino all'accoglimento di esso da parte del diritto greco al tempo dei Tolomei, si trova di accordo collo Spiegelberg nel considerare questa forma di unione come costituente un matrimonio di prova (*Probethe, marriage on trial*) e nel sostenere che la conclusione di esso implica uno speciale contratto scritto ³⁾. Il Mitteis non nega l'esistenza di un matrimonio di grado inferiore (*Minderethe, marriage of lesser kind*), nega invece il carattere sperimentale di tale forma di unione destinata a preparare la via ad un'unione permanente: l'essenza vera del contratto è nella somministrazione alimentare che con esso il marito assicura alla moglie; nessuna importanza deve quindi attribuire all'antitesi che le fonti ci rivelano tra matrimonio engrafico e matrimonio agrafico: l'uno e l'altro termine servono, contrariamente all'etimologia, a designare un matrimonio sempre proceduto da un contratto scritto ⁴⁾. All'opinione del Mitteis contraddice quella del Brassloff: questi riscontra nell' ἔγγραφος γάμος non un rapporto duraturo, ma uno stadio

secondo il diritto greco-egizio la clausola essenziale sia quella riguardante la stipulazione di una dote. Nello schema del contratto tale clausola viene immediatamente dopo i preliminari dell' ἔκδοσις e prima dell'enumerazione dei reciproci obblighi degli sposi. Cfr. HOHLWEIN, *L'Égypte Romaine*, Bruxelles, 1912, pp. 73, 141. Sulla teoria della dote fittizia, della dote, cioè, larvata nella donazione antenuziale, opinione messa avanti dal Wessely, dal Mitteis, dal Meyer e da altri, combattuta dal Grenfell, dall'Hunt, dallo Zereteli e particolarmente dal De Ruggiero, cfr. MODICA, *Papir. giur.*, Milano, 1914, pp. 76-77.

¹⁾ Cfr. P. GEN., 21 + P. OXF. + P. MUN. v. 5; P. TEBT. I. 104 v. 21 ecc.

²⁾ MITTEIS, *Archiv*, I, pp. 344-347; *Grundzüge*, pp. 203-208.

³⁾ REVILLOUT, *Précis du droit égypt.*, II, 974-1150; SPIEGELBERG, *Der ἔγγραφος γάμος in demotischen Texten in Recueil de travaux relatifs à la phil. et à l'arch. égypt. et assyr.*, XXVIII [1906], pp. 190-195; IDEM, *Die demotischen Papyri der Strassb. Bibl.*, 1902, pp. 27-29; IDEM, *Demotische Papyrus a. d. Kgl. Museen zu Berlin*, 1902, pp. 4, 7, 17; IDEM, *Der Papyrus Libbey*, *Schrift. d. Wiss. Ges. in Strassb.*, 1907, Heft. 1; IDEM, *Ztschr. f. aegypt. Sprache*, 1910, pp. 112-116.

⁴⁾ MITTEIS, *Reichsr. und Volksr.*, pp. 223-225, 233-235, 269-288, *Archiv*, I, pp. 343-351; *Grundzüge*, vol. II, P. I, pp. 199-230.

transitorio, la condizione, cioè, destinata normalmente a precedere l'ἑγγραφός γάμος per lo esperimento della eventuale sterilità della donna e di ciò trova conferma raffrontando i caratteri del matrimonio agrafico greco-egizio con le disposizioni del libro di diritto siro-romano, del diritto bizantino, del diritto ebraico ¹⁾.

Quasi solo a dimostrare, conformemente alla logica grammaticale, come non redatto per iscritto l'ἄγραφος γάμος ed a ritenere validamente concluso una tal forma di matrimonio con semplici convenzioni verbali, è rimasto il De Ruggiero: l'assenza di un vero apporto dotale, dell'ἄγραφος γάμος principale caratteristica, rende inutile la redazione di tavole nuziali, che allora solo si compie quando debbonsi regolare rapporti patrimoniali ²⁾. Crede, invece, il Wilcken di trovare il carattere differenziale tra le due forme di matrimonio nelle disposizioni più rigorose relative alla coabitazione: anzi egli ritiene, quale termine tecnico denotante il matrimonio scritto, il συνοικισιον, elemento necessario dell'ἑγγραφός γάμος ³⁾. Il Nietzold, infine, pur mantenendo fermi i risultati delle ricerche del Mitteis e del Wessely, distingue l'una dall'altra forma di matrimonio per mezzo dell'atto che lo accompagna: mentre nell'ἑγγραφός γάμος un tale atto deve essere rivestito della δημολογία, nell'ἄγρ. γάμος è sufficiente il semplice χειρόγραφον ⁴⁾. Nè è mancato chi ha concluso che « en réalité ces deux termes, pour être fixés, ont encore besoin de recherches ultérieures » ⁵⁾.

¹⁾ BRASSLOFF, *Zur Kenntnis des Volksrechts in den Ostprovinzen des röm. Kaiserreichs*, 1902, p. 70 e segg., cap. III.

²⁾ DE RUGGIERO, *Studi papirologici sul matrimonio e sul divorzio nell'Egitto greco-romano* in *Bull. ist. di diritto rom.*, XV, 1902, pp. 249-259; *Nuovi documenti per la storia del matr. e del divorzio nell'Egitto greco-rom.* in *Studi storici per l'antich. classica*, 1908, p. 161 segg. Accedono all'opinione del De Ruggiero: ARANGIO-RUIZ, *La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizi*, Napoli, 1906; SICILIANO-VILLANUEVA, *Diritto bizantino* in *Encicl. giur. ital.*, vol. IV, P. V, p. 43; WEBER nell'*Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, I (1908), p. 90; VINOGRADOFF in *Ktto*, 1913, p. 501.

³⁾ WILCKEN, *Archiv*, I, 487-488. Nota il MEYER, *Pap. Cattaui* in *Archiv*, III, 70: « συνοικεῖν ist, wie dies schon Kübler (*Zeitschr. Savigny*, 22, 364) hervorhob, gerade der technische Ausdruck für eheliches Zusammenleben; ich habe dies früher mit Unrecht bestritten. Diese Bedeutung tritt klar zutage in dem Worte συνοικισιον (P. GEN. 21, *Archiv* I, 487; P. PAR. 13, 10) = συνοικέσιον (P. OXY. II, 250, 16; P. AMH. II, 71, 8; 266, 11) der ägyptischen Eheverträge. Es bedeutet, wie Wilcken (*Archiv*, I, 487, 1) erwiesen hat, vollgültige ägyptische Ehe, γάμος ἑγγραφός ».

⁴⁾ NIETZOLD, *Die Ehe in Aegypten zur ptoI.-röm. Zeit*, Leipzig, 1903.

⁵⁾ HONLWEIN, op. cit., p. 73. Ricca di ben altri accenni è la letteratura sull'argomento; cfr. WESSELY, *Studien über das Verhältnis des griech. zum ägypt.*

A parer nostro la ragione di così gravi divergenze si deve ricercare nell'aver voluto stabilire un contrapposto irriducibile tra matrimonio engrafico e matrimonio agrafico, nell'aver ritenuto che il duplice termine corrisponda a duplice forma di celebrazione del matrimonio con diverso grado di perfezione e di legittimità, mentre ἔγγραφος e ἄγραφος γάμος si debbono considerare espressioni diverse, momenti distinti di un unico rapporto autonomo e concettualmente inseparabile; l'ἄγρ. γάμος è un matrimonio di prova che normalmente precede l'ἔγγραφος γάμος: ma se il primo ha carattere provvisorio e sperimentale non è perciò meno legittimo del secondo, allo stesso modo che nell'antico diritto di Roma il periodo di convivenza dell'uomo con la donna, prima che l'*usus* fosse compiuto, fu ritenuto non meno legittimo di quello che seguiva l'acquisto della *manus* ¹). Fondamento all'erronea opinione, secondo la quale la donna nel matrimonio agrafico occupa una condizione analoga a quella della concubina romana, si è creduto trovare nell'assenza di qualsiasi apporto dotale, caratteristica di tale forma di matrimonio: ma l'esistenza o meno di una sostanza dotale non può elevarsi a criterio distintivo sicuro fra l'ἔγγρ. e l'ἄγρ. γάμος, tenuto conto che nei testi greci viene spesso designata come *φερνή* la somma di danaro che la donna unita in matrimonio agrafico apporta al suo congiunto ²): è in conseguenza arbitrario fondarsi su tale non univoca circostanza per dichiarare in ogni caso deteriore la condizione della donna unita in matrimonio di tal natura.

Recht., Sitzb. Wien. Akad., 124, pp. 45-67; MEYER, *Der röm. Konkubinat nach d. Rechtsquell. u. d. Inschriften*, Leipzig, 1895, p. 116, n. 229; MOMMSEN, *Zschr. Sav. Stj.* XII, p. 284; ID., *Das ägypt. Gesetzbuch in Bertiner Festschrift zum 50 jährigen Dr. Jubildäum Dernburgs*, Berlin, 1900, p. 183; DENISSE in *Nouv. Revue histor.*, XVII, p. 23; FRESE, *Aus dem griech-ägypt. Rechtsleben*, Halle, 1909, p. 38 e segg.; VIERECK in *Bursians Jahresbericht*, 131, (1907), III. Abt., p. 199 e segg.; MODICA, op. cit., p. 72 e segg. Molto recentemente si è occupato della questione il prof. HIRTZIG (*Griechische Heiratsverträge auf Papyrus in Festschrift der phil. Fakultät*, I, Zürich, 1914, p. 25-45), senza prefiggersi di recare alcun nuovo contributo, ma solo a scopo di volgarizzazione scientifica. Egli anche considera l'ἄγρ. γ. un matrimonio inferiore che di solito viene concluso con la redazione di un atto scritto.

¹) L'opinione del PEROZZI, *Ist. di dir. rom.*, I, p. 227, secondo il quale durante l'anno necessario per l'usucapione della donna, questa non era considerata come moglie legittima, non ha avuto seguito. Cfr. FADDA, op. cit., p. 264.

²) Tra l'apporto della donna nel matrimonio agrafico e la *φερνή* del matrimonio engrafico esiste tuttavia una differenza: mentre per il primo non sono per la restituzione stabiliti termini legali, per la seconda invece questi termini sono rigorosamente fissati. Cfr. P. PARIS, 13; P. FIOR., 24; BGU., 1045.

A nostro avviso deve quindi ritenersi l'ἔγγραφος γάμος un'unione puramente di prova (*Probethe*)¹, un rapporto di provvisoria convenienza, un'étape verso il matrimonio di pieno diritto, l'ἔγγραφος γάμος: la legge non impone questo stadio sperimentale: lascia all'arbitrio dei contraenti il regolamento delle condizioni, dei termini di durata, dei rapporti patrimoniali ed extrapatrimoniali fra i coniugi, non ha perciò limiti di tempo ed è sempre risolubile²).

Sua caratteristica è l'assenza di tavole nuziali, non perchè sia assolutamente da escludersi la probabilità di rinvenire conservato nei papiri un ἔγγραφος γάμος, ma perchè, invece, deve escludersi che il matrimonio agrafico si perfezioni mediante un contratto scritto, che, essendo privo di carattere solenne, dovrebbe riguardarsi vuoto di corroborazione³). Nè ciò contrasta col principio, da noi innanzi riferito, secondo il quale in Egitto « die Schriftlichkeit der Verträge ist hier eine Regel ohne Ausnahme », in quanto il matrimonio agrafico, dato il suo carattere di unione provvisoria, non ha fisionomia autonoma di contratto, deve, cioè, considerarsi in relazione al matrimonio solenne e di pieno diritto, nel quale, dopo un dato periodo di tempo, è destinato a convertirsi, anzi ad identificarsi, redigendosi allora soltanto, in seguito alla costituzione di una vera dote, un contratto scritto solenne. Trova così conferma la nostra opinione sulla eguale legittimità del matrimonio contratto ἀγράφως o ἐγγράφως, poichè altrimenti non si comprenderebbe come la sola redazione delle tavole nuziali, nel

¹) Il termine generalmente fissato per la conversione del matrimonio di prova in matrimonio definitivo era quello di un anno: non si sa se questo periodo di tempo sufficiente per provare la fecondità della donna, potesse prolungarsi a volontà delle parti; certo è però che in Egitto si ebbe un matrimonio di prova (*Probethe*) e non un anno di prova (*Probejahr*): cfr. NIETZOLD, op. cit., pp. 3-8; contra REVILLE, op. cit., II, 1120; ERMAN, *Aegypten*, p. 221; BRASSLOFF, op. cit., p. 70.

²) Talora è stipulato un minimo, per es., di cinque mesi (P. OXY. II, 267); altre volte invece il γ. ἔγγρ. ha una durata di parecchi anni; all'epoca romana si vedono γάμοι ἔγγραφοι durare indefinitamente, per esempio: BGU., 183, 251; CPR., 183.

³) Così il VINOGRADOFF (in *Klio*, 1913, p. 501: recens. *Grundzüge* di MITTEIS-WILCHEN): « The fact that the ἔγγραφος γάμος sometimes noticed in papyri does not imply that the conclusion of the marriage was effected by written contract: whatever circumstances may be touched upon in such cases the marriage itself is devoid of corroboration by a written contract, and this cannot fail to produce legal consequences ».

momento in cui l' ἄγρ. γ. si tramuta in ἑγγρ. γ., possa conferire all'unione quel carattere di legittimità di cui in precedenza era priva ¹⁾).

Così stabilito il concetto di matrimonio agrafico nel diritto greco-egizio sulle risultanze papirologiche, scendiamo all' indagine delle forme inferiori di matrimonio, esistenti nell' Egitto greco-romano, con speciale riguardo alla συγγραφή τροφίτις ed al concubinato.

Questa importante indagine è trascurata dai più insigni illustratori dei papiri: solo il Meyer, il Preisigke, lo Spiegelberg, il Griffith ²⁾, per quanto ci consta, ne fanno fugace menzione.

Il termine συγγραφή τροφίτις ricorre molto raramente nelle fonti, assumendo significati diversi: ciò giustifica le incertezze che al riguardo permangono. Non ci par dubbio tuttavia affermare che la συγγραφή τροφίτις debba connettersi ad una particolare forma inferiore di contratto matrimoniale del diritto egiziano, indicato nei documenti demotici col termine ss^snh (*Alimentationschrift*), avente per suo contenuto spe-

¹⁾ Anche nell' ultimo periodo del diritto giustiniano si rileva un dualismo tra il matrimonio contratto ἀγάφως (ἐκ μόνης διαθέσεως, per solum affectum, MITTEIS, *Archiv f. Ppf.* I, p. 346) rispondente alla concezione classica romana (l'espressione ἀγάφως συνίναι ricorre anche nella Nov. I, 74, c. 4 § 3 in f.) e quello μετὰ προικῶν συμβολαίων che trova il suo presupposto in correnti estranee al diritto romano (MITTEIS, *R. u. V.*, p. 225 segg.; DE RUGGIERO, *Bull.*, XV, pagina 257). Ma è principalmente nell' Ecloga del 740 che una tale antitesi si pone: si legge ivi: Συνίσταται γάμος χριστιανῶν, εἴτε ἑγγράφως εἴτε ἀγράφως (II-1). Secondo una teoria, quella tradizionale, l' ἑγγράφος e l' ἄγρ. γ. per l' Ecloga altro non sarebbero che designazioni di un rapporto sostanzialmente eguale, di identico contenuto giuridico, designazioni che solo si riferiscono al differente modo di conclusione ἑγγράφως ed ἀγράφως. E certamente in Ecl. II. 1, II. 10, in pr., II. 8, 1º comma, questa è l' unica interpretazione ragionevole e possibile che può darsi all' espressione. Ma pel 2º per. dell' Ecl. II. 8, si può benissimo ammettere - ed eccoci alla seconda interpretazione data recentemente dal Ferrari - che il rapporto intercedente tra l' οἰοδότης e la donna ἐλευθέρη sia un *quid* diverso dal γάμος χριστιανῶν o dal γυνήσιος γάμος (Sch. d in f. ad Epanag., XVI, 27), sia insomma un γάμος ἄγρ. in senso tecnico. Cfr. G. FERRARI, *Diritto matrimoniale secondo le novelle di Leone il Filosofo in Byzantinische Zeitschr.*, 1909, pagine 159-175; Id., *I docum. greci medioev. di diritto priv.*, in *Byzant. Archiv.*, fasc. 4º, 1910, Leipzig, p. 67 e nota.

²⁾ MEYER, *Zum Rechts- und Urkundenwesen im ptolem.-roem. Aegypten* in *Kllyo*, 1906, VI, p. 433; Id., *Griechische Papyri zu Giessen*, Leipzig, 1910-1912, nn. 36-37, II, 13; PREISIGKE, GRADENWITZ, SPIEGELBERG, *Eln Erbstreit aus dem ptolemäischen Aegypten in Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Strassburg*, Teubner, 1912, p. 31; SPIEGELBERG in *Recueil de trav. éy.*, 28, p. 190; GRIFFITH, *Rylands Pap.*, p. 99, n. 3 e *Aeg. Ztschr.*, 45. 110.

ziale la prestazione degli alimenti (τροφεία); il termine greco γυνή τροφίτις deve quindi paragonarsi al termine demotico s't-h(j)m . t-[n]-s'nh (*Frau des Ernährens, Frau des Alimentierens*¹⁾). Dubbia invece rimane la condizione che la γυνή τροφίτις assume di fronte alla moglie legittima. Il Preisigke arrischia la supposizione che « unter γυνή die Hauptfrau, unter γυνή τροφίτις dagegen die Kefsrau (Nebenfrau) zu verstehen sei », anzi ritiene che « die συγγραφή τροφίτις ist, wenn sie zwischen Eheleuten abgeschlossen wird, der Kebsehevertrag, d. h. der Ehevertrag mit einer Nebenfrau ». L'opinione del Preisigke non mi sembra probabile: il fatto che nelle fonti papirologiche ricorra ben raramente menzione della γυνή τροφίτις, mentre nella pratica della vita fu senza dubbio frequente l'uso di una concubina, mi rende incerto ad accedere alla suespressa teoria, secondo la quale, identificando il concubinato colla συγγραφή τροφίτις, sarebbe risolto il problema relativo al termine di designazione adoperato nei papiri per un così importante e caratteristico istituto. Egualmente non ci riesce a vedere, come invece sostengono il Preisigke e il Meyer, quale rapporto di identità o di analogia possa stabilirsi tra l'ἄγραφος γάμος e la συγγραφή τροφ. Come la γυνή τροφίτις (γυνή ἄλλη) deve essere tenuta distinta da chi occupa una posizione più bassa, la παλλακή, in quanto la prima appartiene ad una speciale forma di diritto matrimoniale dalla quale la seconda si trova esclusa, allo stesso modo non deve confondersi con chi occupa una posizione più elevata, con la donna, cioè, unita in matrimonio agrafico, il quale, giova ripeterlo, pur avendo carattere provvisorio e sperimentale non è però meno legittimo dell'ἔγγραφος γάμος. Manca del resto ogni termine di analogia tra l'ἄγρ. γ. e la συγγραφή τροφ.; nel

¹⁾ La συγγραφή τροφ. in alcuni documenti significa contratto di baliatico: cfr. su ciò: WILCKEN, *Archiv* I. 123; SCHUBART, BGU. 1153, 19; in altri documenti la συγγ. τροφ. significa contratto matrimoniale; cfr. il P. PETR. III, 133 (dove chiaramente si vede che la συγγ. τροφ. è un contratto matrim. concluso con l'intervento dei genitori del marito): P. TEBT. II, 51-7; P. TOR. 13-9. Il PEYRON, (*Papy. Graeci*, 1827, II, p. 70-2) alla voce συγγρ. τροφ. annota: « Inauditum derivatum quod a τρέφω verti alimentarium: sane contractus... eo spectabat ut alimenta suppeditarentur ». Il MEYER, *Kltyo*, VI, p. 433, così si esprime: « συγγ. τροφ. scheint der technische Ausdruck für einen demotischen Alimentations-Ehevertrag zu sein » e altrove (P. GISS. 37): « Eine Ehe, deren Essentielle nur die Hingabe einer Alimentation (τροφεία) ist (γάμος ἄγραφος?) ». Gli Editori del P. TEBT. II, 51, dopo aver rilevato che la somministrazione di alimenti è la caratteristica di un tal contratto, aggiungono: « The συγγρ. τροφ. here very likely took the place of a marriage contract... was a kind of ἄγραφος γάμος... ».

primo non vi ha contratto di alimentazione, ma una speciale forma di mutuo (*sanch*) che sostituisce nel suo carattere e nella sua funzione la dote del matrimonio engrafico ¹⁾; nella seconda, invece, la convenzione alimentare, che viene stipulata dal marito a favore della moglie, nasconde un vero contratto di sussistenza, che menoma la legittimità dell'unione e la dignità della donna (*unterhaltene, alimentierte Frau*).

L'altro punto di indagine è quello che si riferisce alla determinazione del posto che spetta al concubinato nella storia del matrimonio e della famiglia nell'Egitto greco-romano.

Se le risultanze papirologiche inducono ad ammettere l'esistenza del concubinato, almeno per il periodo tolemaico e per il bizantino, nulla noi conosciamo di preciso nè sul termine tecnico adoperato per indicare un tale rapporto, nè sul carattere, sui requisiti di un tale istituto, che pur dovette avere larga diffusione ed importanza nella pratica della vita, se frequente nei contratti matrimoniali dell'epoca ne viene espresso il divieto da parte della moglie ²⁾, nè infine, sui rapporti che derivano da tale unione, sia nei riguardi della prole, sia in quelli della donna ³⁾. Non abbiamo, insomma, alcun elemento che metta

¹⁾ Come già abbiamo detto, alcuni testi greci designano col nome di $\varphi\epsilon\rho\chi\eta$ la somma che la moglie o il padre di lei appresta in denaro al marito, contribuendo con tali redditi al suo mantenimento.

²⁾ BGU. 1050; P. GEN., 21 + P. OXF. + P. MÜNICH, 4; P. TEBT. 104, 18; P. ELEPH. 1.

³⁾ Il MODICA, op. cit., p. 85, tuttavia, a proposito del concubinato, afferma che in Egitto non furono ammessi due matrimoni contemporanei, l'uno scritto, l'altro non scritto. Anzitutto ci sembra erroneo parlare per l'epoca tolemaica di matrimonio non scritto come sinonimo di concubinato: in secondo luogo non ci sembra neppure esatto affermare che il diritto egizio vietasse di tenere nel medesimo tempo una sposa legittima ed una concubina. Quale scopo avrebbe avuto l'espresso divieto pel concubinato, ripetuto frequentemente nei contratti matrimoniali, quando la convivenza di un uomo ammogliato con una concubina, già fosse per legge proibita e colpita da sanzioni penali? È la donna che nel proprio interesse fa assumere al marito l'obbligo di non contrarre nuove nozze ($\mu\eta\ \gamma\upsilon\nu\alpha\iota\kappa\alpha\ \acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\nu\ \epsilon\pi\alpha\gamma\alpha\gamma\acute{\epsilon}\sigma\theta\alpha\iota$), di non procreare figli fuori matrimonio ($\mu\eta\ \tau\epsilon\chi\nu\omicron\pi\alpha\iota\sigma\theta\epsilon\alpha\iota\ \epsilon\kappa\ \acute{\alpha}\lambda\lambda\eta\varsigma\ \gamma\upsilon\nu\alpha\iota\kappa\acute{\iota}\varsigma\ \zeta\acute{\omega}\sigma\eta\varsigma\ \tau\eta\varsigma\ \dots$), di non tenere per proprio conto concubine o amanti ($\mu\eta\ \pi\alpha\lambda\lambda\alpha\chi\acute{\eta}\nu\ \mu\eta\delta\acute{\epsilon}\ \pi\alpha\iota\delta\iota\kappa\acute{\alpha}\nu\ \acute{\epsilon}\chi\epsilon\iota\nu$). È noto inoltre che il diritto egizio non proibiva la poligamia (BGU. II. 401; CPR. 39; cfr. anche LUMBROSO, *Recherches sur l'économie politique de l'Égypte*, Turin, 1870, p. 53), la quale anzi degenerò in abuso nell'epoca tolemaica: si è quindi ben lungi dal ritenere che nell'Egitto greco-romano abbia esistito alcun divieto legale per queste unioni di fatto coesistenti col matrimonio e che l'unione concubinaria sia stata nella società egizia considerata con disfavore. Anzi gli stessi Romani, che si mantennero essenzialmente monogamici, non videro infrazione al principio della monogamia nel fatto che si te-

in luce la posizione del concubinato nella società egizia, specialmente in rapporto al matrimonio.

Questo silenzio, tuttavia, è per noi eloquente indizio per negare al concubinato in Egitto il carattere di istituto giuridico e disconsigliargli una dignità superiore o diversa di quella riconosciutagli nella vita odierna.

Nè esso può considerarsi, accogliendo l'opinione espressa dal Meyer a proposito del concubinato romano ¹⁾, un sostitutivo o supplemento di fatto al matrimonio che il diritto si limita a tollerare, distinguendolo dalle unioni criminose, destinato perciò a supplire il matrimonio nei casi in cui questo è impossibile per incapacità dell'uomo o della donna, per la ragione che il diritto egizio quasi non conosce impedimenti al matrimonio: l'unico divieto, di cui è cenno nei papiri dell'epoca romana, è quello relativo ai soldati per tutto il tempo che restavano in servizio. Ma a parte che un tal divieto si deve intendere limitato soltanto ai soldati cittadini romani, potendo i *peregrini* anche durante l'impero aver moglie secondo il loro diritto, la concubina del soldato romano è sempre indicata con termine speciale (φραζία), quasi ad indicare la speciale condizione in cui veniva a trovarsi ²⁾.

nesse con la moglie anche una concubina. Furono le idealità cristiane degli ultimi imperatori, tendenti ad elevare e riassumere il concubinato nello schema del matrimonio, che considerarono adultero il marito che nel medesimo tempo avesse una *uxor* ed una concubina. Ciò risulta chiaramente da una costituzione inserita nel Codice di Giustiniano (L. unic., C., De Concub., V. 26) e attribuita all'imperatore Costantino. Anche le nov. 18 c. V e 89 c. XII § 5, pongono il divieto di avere più concubine simultaneamente: ciò secondo Cuiacio avrebbe costituito un παράνομον ἑρωτικὸν ἐπισημαίνον. Cfr. PILETTE, *Le concubinat chez les Romains*, in *Rev. hist. de droit franç. et étr.*, 1865, p. 321; ACCARIAS, *Droit romain*, Paris, 1882, p. 225; FADDA, op. cit., p. 361.

¹⁾ La tesi del Meyer non è sicuramente ammessa neppure per la legislazione romana: cfr. COSTA in *Bull. Ist. di dir. rom.*, XI, 233; KÜBLER in *Ztschr. d. Sav. Stift.*, XVII, 357 e ultimamente CASTELLI in *Bull. Ist. di dir. rom.*, 1915, p. 55 ss.

²⁾ Tale divieto ci viene attestato espressamente dai papiri berlinesi BGU. 114, 140 e dal P. CΑΤΤΑΘΟΥΙ: ciò che vi ha di comune nelle varie controversie risolte nei giudizi conservatici in questi papiri è la nullità del matrimonio dei militari, che dà luogo anche alla invalidità della costituzione di dote e la illegittimità dei figli nati durante la milizia del padre. Settimio Severo fece ai soldati una concessione relativa ai rapporti con le donne: ma il passo di ERODIANO, (3,8.5; Dio, 78, 36), è di poco sicura interpretazione. Infatti ivi si legge che Severo permise ai soldati γυναιξὶ τε συνοικεῖν, espressione che da alcuni è stata interpretata nel senso di contrarre matrimonio, da altri nel senso di coabitare con concubine, da altri in-

La *παλλακή* è quindi fuori del diritto matrimoniale: il rapporto di fatto che col concubinato si stabilisce tra l'uomo e la donna non esiste di fronte al diritto: è quindi vano discutere se nell'Egitto greco-romano la concubina abbia occupato socialmente una posizione inferiore od analoga alla donna unita in semplice matrimonio agrafico od anche alla *γυνή τροφίτις*, perchè mai in Egitto il concubinato ha costituito un'unione legale, parallela, sebbene inferiore, al matrimonio, un *ἡμίγαμος*, un *inaequale coniugium*, che ponesse la concubina accanto all'*uxor* nel domicilio coniugale con l'appellativo onorifico di *vice-uxor*, *semi-nupta*, come talvolta s'incontra nelle iscrizioni e nei monumenti epigrafici romani¹⁾. Non si intenda però che per questa ragione il concubinato sia stato ritenuto un rapporto disonesto od infamante: non si potrebbe altrimenti spiegare l'uso frequente di tali unioni concubinarie se la pubblica opinione avesse guardato con disfavore un tale rapporto; inoltre il diritto egizio non conosce causa di inferiorità o di incapacità nella prole derivante da illegittimità della nascita²⁾;

fine nel senso di contrarre un quasi matrimonio con le focarie. Discordi sono le opinioni degli scrittori sulla condizione di tali donne. Il MOMMSEN, (*C. I. I.*, III, p. 1912), ritiene che con l'espressione di *φοχαρία* si indichino le concubine; secondo il MEYER, *Konkub.*, § 24, si tratterebbe di donne di condizione assai inferiore, le quali facevano commercio di sé negli accampamenti (*γυναῖκες εἰς πνεοῦσαι, γυναῖκες πρὸς ἑταιρισμὸν*). Giustamente però osserva il LEONHARD in *Krit. Vierteljahrsschr.*, XXII, 345, che se dovesse ammettersi quest'ultima condizione non s'intenderebbe come la *focaria* - potesse essere validamente istituita erede (*C. I. L.* XI, 39). Sui rapporti legali tra soldato e *focaria* cfr. MODICA, op. cit., p. 84. Sull'argomento avvi un'esauriente monografia del TASSISTRO, *Il matr. dei soldati rom.* in *Studi e docum. di storia e diritto*, XXII, (1902); una dotta nota dello SCIALOJA in *Bull. Ist. di dir. rom.*, VIII, 155-168; ed articoli vari del MEYER in *Ztschr. Sav. Stift.*, XVIII, pp. 44-74; *Hermes*, XXII, p. 481 segg.; *Archiv*, III, p. 70.

¹⁾ COSTA, op. cit., p. 240; MEYER, *Konkub.*, pp. 60 e 90. Così in *C. I. L.*, V, 4923: *pro uxore*; in *D.* 50, 16, 144: *uxoris loco*; in SUET., *Vesp.*, 3: *puene iustae uxoris loco*.

²⁾ I figli nati da una *παλλακή* vengono denominati nei testi greci *ἄπατρος* (spuri), in quelli demotici *se-ka*; nel diritto bizantino invece sotto l'appellativo di *ψευδοὶ* e *νόθοι παῖδες* sono compresi non solo i nati da concubina ma tutti gli illegittimi (cfr. SCHNEIDER in *Zschr. für Civilr. und Process.*, XII, p. 363). L'unica esclusione per chi non potesse provare discendenza legittima era quella di non poter aspirare al sacerdozio. MODICA, op. cit., p. 72.

L'indicazione della discendenza fatta col nome materuo, anziché col paterno, come si rinviene sempre negli antichi testi demotici, spesso nei documenti greci, talvolta anche nei bizantini, non è però sempre sicuro esponente della illegittimità della prole, piuttosto prova l'esistenza e l'uso della poligamia fino all'epoca

in questo senso, forse, deve spiegarsi l'affermazione di Diodoro, secondo il quale in Egitto « Νόθον δ' οὐδένα τῶν γεννηθέντων νομίζουσιν ».

In conclusione per tutta l'epoca tolemaica il rapporto di concubinato non ebbe configurazione se non socialmente; fu privo quindi di ogni riconoscimento giuridico, mancando ad esso quel concetto di continuità familiare che costituisce l'essenza giuridica del matrimonio e implica l'assunzione della donna nella famiglia, differenziando il matrimonio da ogni altra contingente relazione sessuale.

Soltanto sotto l'influenza della legislazione romana imperiale dell'ultimo periodo si scorge palese il tentativo di far rientrare il concubinato nello schema delle nozze, considerandolo come un matrimonio contratto senza formalità, un ἑγγραφός γάμος¹⁾; la più chiara espressione di questa tendenza è l'Ecloga di Leone e di Costantino del 740.

bizantina (cfr. LUMBROSO, *Recherches*, p. 52). Solo in quest'epoca, infatti, le stipulazioni della fede coniugale occupano un posto importante nei contratti matrimoniali, cfr. LASAULX, *Geschichte der Ehe*, pp. 34 seg., 101 seg.; MAX MÜLLER, *Die Liebespoesie der alten Aegypten*, p. 7.

¹⁾ Una spiccata opposizione si rinviene tra la legislazione giustiniana e le norme ecclesiastiche; mentre Giustiniano aveva dato un certo riconoscimento giuridico al concubinato (v. PHOTII, *Nomoc.*, XIII, 5), la Chiesa invece continuò pur nell'Oriente la sua lotta contro un'unione che essa severamente condannava (GREGOR. NYSS, *Can.* 3: *μία ἐστὶν ἡ νόμιμος συζυγία*; il c. 56 BASILII minaccia i *πορνοί* di scomunica per sette anni). Gli stessi scrittori d'argomento legale, tra gli altri l'autore dello scritto τὸ τῶν ἐναντιοφανῶν μονοβιβλίον (VII sec.), alludono sovente allo stridente disaccordo tra il νόμος e gli insegnamenti della ἀγία Ἐκκλησία. (*Schol. Bas. ad fr. 17 pr. D. 25. 2 e fr. 43. D. 23. 2*). Solo il diritto bizantino posteriore cominciò ad adottare il punto di vista della Chiesa. L'Ecloga di Leone e Costantino del 740 disponeva, infatti, che ogni specie di concubinato doveva ritenersi unione legittima e che senza ragione il concubino non poteva scacciare la libera dalla casa di cui le avesse affidato il governo: che se, non avendo figli, l'uomo avesse voluto scacciarla αἰτίας νόμου ἐγνωσμένης ἐκτός era tenuto a darle, oltre la restituzione delle cose da lei apportate, la quarta parte delle proprie sostanze (Tit. VI, c. 13). Tale norma è poi ripetuta in ATAN., X. *parat.* (I, 138); nell'*Ept. leg.*, XXIV, nell'*Epanag.*, XIV, 56; nel *Proch. leg.*, XL, 42, dove è fatto il caso che la donna libera fosse assunta ἐν τῇ τάξει γαμετῆς, *uxoris loco*, con giuramento ed è aggiunta la dichiarazione espressa che i figli dovessero essere γνήσιοι. Nel medesimo ordine di idee, Basilio il Macedone decideva che nessuno potesse tenere con sé una concubina, ma dovesse sposarla o scacciarla (*Proch.* IV, 26 ed. ZACHARIAE V. LINGENTHAL, 1837) e dopo di lui il figlio Leone proibiva formalmente il concubinato: μετὰ τοῦ ἑγγαμίου καὶ γάμου οὐκ ἐστὶν εἶρεῖν ἀκατηγόρητον τὸ γινόμενον. [*Ius Graeco-Romanum* III (ed. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, 1837): *Novellae Constitutiones*, 89. 91]; cfr. anche *Epan.*, XVI, 27; *Schol. Basil.*, XXVIII, 4, 13: sc. 1 in fine; HARNENOP., *Manuale legum sive Hexabiblos* (ed. HEIMBACH, 1851), IV, 9. 34, così dichiarando di non volere tra il matrimonio e il celibato

*
**

Ritorniamo all' esame del nostro documento.

La prima particolarità si riscontra nella circostanza insolita del giuramento che accompagna la dichiarazione di Thais: di siffatta singolare caratteristica si serve il Meyer come argomento di analogia a sostegno della sua interpretazione: « Eine Parallele zum Eide der Frau findet sich in der eidlichen Erklärung einer Frau bei Eingebung einer Probebeche auf einen von Spiegelberg herausgegebenen demotischen Ostrakon derselben Zeit wie unsere Urkunde » ¹⁾.

Il termine di analogia che il Meyer scorge tra l' uno e l' altro documento è però tutt' altro che univoco: nè ha fondamento il dubbio che sia appunto il carattere peculiare dell' unione quasi-coniugale, alla quale peraltro vanno connessi tutti gli obblighi propri dello stato coniugale, ciò che giustifichi la formalità di un giuramento estranea ad ogni matrimonio perfetto.

Infatti, a parte la considerazione che il giuramento non avrebbe aggiunto alla dichiarazione della donna maggior efficacia obbligatoria di quella che essa avrebbe normalmente di per sè sola prodotto e quindi sarebbe stato inefficace a dar giuridicamente vita ad obblighi non inerenti alla natura stessa dell' atto cui il giuramento accedeva ²⁾, non pare più logico ammettere come caratteristica di un matrimonio solenne (ἑγγραφὸς γάμος) la formalità di un giuramento solenne? Nè vale opporre che nei contratti matrimoniali, da noi fino ad oggi co-

alcuno stadio intermedio. Pare che i costumi si siano sottomessi alle leggi se il caso del concubinato figura nella *πειρα* (xi sec.) come un avvenimento raro e imbarazzante per il giudice. Cfr. MEYER, *d. röm. Konk.*, § 53; PITZORNO, *La legittimazione nella storia delle istituz. famil. del M. E.*, Sassari, 1904, p. 58 seg.; SICILIANO-VILLANUEVA, *Diritto bizantino in Encicl. giur. ital.*, IV, 5, p. 43; ZACHARIAE V. LINGENTHAL, *Geschichte des griech.-röm. Rechts*, Berlin, 1892.

¹⁾ MEYER, op. cit., col. 874; SPIEGELBERG in *Zschr. f. ägypt. Sprache*, XLVI, 1910, 112 sg.

²⁾ Sul valore e sulle forme del giuramento nell' Egitto cfr. WENGER, *Der Eid in den griechischen Papyrusurkunden* in *Zschr. Sav. Stift.* XXIII, 1902, pp. 158-274; MODICA, op. cit., pp. 224-234; per i papiri bizantini cfr. HEISENBERG-WENGER, *Veröffentlichungen aus der Papyrus Sammlung zu München*, Leipzig, 1914, p. 35 sgg. Il giuramento obbliga solo moralmente: se formulato in nome degli dei rimane inadempito, vien punito con la loro vendetta: se invece è accompagnato dai nomi degli imperatori divinizzati l' inadempienza vien considerata come *crimen laesae maiestatis*. MOMMSEN, *Staatsr.* II, ³, 810; *Strafr.*, 586.

nosciuti, tale formalità non si rinvenga: anzitutto perchè il papirologo non si trova di fronte ad un corpo di leggi, ma a documenti privati in cui l'arbitrio ha larghissima parte e che per di più ci sono largiti capricciosamente dal caso, quasi a farsi gioco delle nostre facili generalizzazioni¹⁾; in secondo luogo perchè la formalità di un giuramento, sebbene infrequente nei documenti dell'epoca, non deve però considerarsi del tutto estranea ad un contratto matrimoniale²⁾. Infatti, dopo le riforme laiche di Boccoris e di Amasis, venuto meno al giuramento l'efficacia di vincolo giuridico che nell'antico diritto conservava, esso continuò a rimanere in vigore come solenne vincolo religioso e morale; continuò a servire, secondo Diodoro Siculo, come suprema sanzione per garantire le obbligazioni derivanti da qualsiasi contratto e quindi senza dubbio anche quelle derivanti da un contratto matrimoniale³⁾. Ce ne fa fede il P. Tor. 169. 13, il quale, esonerando espressamente una moglie dal giuramento, dimostra che, almeno fino all'epoca tolemaica, tale formalità veniva richiesta: ce ne fa fede il CPR. I, 30 (appartiene al periodo bizantino, VI secolo), nel quale è contenuta una promessa scambievolmente tra la madre della fidanzata e il fidanzato di adempiere gli obblighi assunti, seguito da giuramento nel nome della Santa Trinità, ben diverso dalla semplice invocazione divina che precede quasi tutti i contratti matrimoniali dell'epoca⁴⁾; ce ne fa fede, infine, il seguente suggestivo passo di Giustino: «... quo perducto in sanctissimum Iovis templum veterrimae Macedonum religionis... Ptolomeus (Ceraunus), sumptis in manus altaribus, contingens ipsa simulacra et pulvinaria deorum, inauditis ultimisque execratio-

¹⁾ CASTELLI, I *παράφρυνα* nei papiri greco-egizii e nelle fonti romane, Milano, 1913, p. 8.

²⁾ Il giuramento fu adoperato largamente nel diritto privato egizio in qualsiasi contratto; nei contratti greci, invece, dell'epoca tolemaica di regola non se ne ha traccia alcuna: egualmente è a dire per i documenti romani di diritto privato; l'usanza di prestare giuramento ricompare nell'epoca bizantina soltanto. Cfr. ZIEBARTH, *De iureiurando in iure graeco quaestiones*, 1892, p. 48-50.

³⁾ DIOD., I, 79; REYILLOUT, *Études de droit et d'histoire ptolémaïque*, Paris, 1880, p. 134 seg.; sull'importanza del giuramento tra le formalità religiose del matrimonio cfr.: LOBECK, *Aglaoph.*, p. 650: «...matrimonia magna quadam religione praedita et saepe iurejurando apud aras et delubra deorum confirmata esse nemo nescit».

⁴⁾ l. 25 sg.: καὶ ὅτι πάντα τὰ προγεγραμμένα οὕτως θώσωσι καὶ ποιήσωσιν πλειώσωσιν φυλάξωσιν πύρατι παραδώσωσι[ν] ἐπωμόσατο ἑκάτερον μέρος κτλ. Cfr. DE RUGGIERO in *Bull. ist. dtr. rom.* XV, p. 242.

nibus, adiurat se sincera fide sororis matrimonium petere nuncupaturumque se eam reginam, neque in contumeliam eius se aliam uxorem aliosve quam filios eius liberos habiturum... »¹⁾.

Non sarà infine superfluo notare che la dichiarazione giurata della donna è fatta nel nome di Iside, che era venerata dea del matrimonio e che insieme con Serapide e Arpocrate costituiva la triade divina, tipo ideale della famiglia²⁾.

Ma l'argomento che, secondo gli Editori e secondo il Wilcken, dà ragione a dubitare del carattere matrimoniale dell'unione, oggetto del papiro in esame, vien dato dall'inciso ὡς γνησία γαμετή. Certamente non può negarsi che in molti casi ὡς, usato avverbialmente, stia ad indicare una circostanza apparente o semplicemente supposta: la conferma ci viene dal P. PAR 13. 11. Ivi si fa cenno di una donna che

¹⁾ IUSTINI, *Epit. histor. philop.*, Pompei Trogi, Lipsiae, 1907 (rec. RUEHL), lib. XXIV, II, 8-9. Opportunamente il LUMEROSO, *Archiv f. Pp.*, IV, p. 71, scorge un'analogia spiccata tra questo passo e la formula tolemaica della συγγραφή συνοικισίου Ἀρσινόης εἰς Μενεκράτην (WILCKEN, *Archiv.* III, 387) o dell'ἐμολογία γάμου Ἀπολλωνίας πρὸς Φίλισκον. (GRENFELL-HUNT, *Pap. Tebt.* 104).

Sulla forma del giuramento contenuto nel nostro documento rileviamo che essa con frequenza ricorre in altri documenti con identità di termini: cfr. P. TEBT. 78. 13; P. PETR. II, 46 (a) [200 av. Cr.]. Caratteristico è quest'ultimo papiro perché ivi per la prima volta sono in un giuramento nominati gli Dei, in ispecie Serapide ed Iside, e s'incontra la clausola generale θεὸς πάντας καὶ πάσας. Cfr. WENGER, op. cit., p. 242; ZIEBARTH, op. cit., p. 21; vedi anche il giuramento di Magnesia CIG. 3137 (= MICHEL, *Recueil.* 19), l. 61 e il giur. di Vezir-Kenpru (F. CUMONT in *Rev. ét. grecq.*, 1901, pp. 26-45) l. 8. Degno di rilievo nel nostro documento per la sua singolarità è la circostanza che Zeus viene aggiunto alla Triade egizia. « Aber, nota il Wilcken, wahrscheinlich steht er hier als Haupt einer griechischen Trias, die wir aus OXY. III. 483. 3 wenigstens z. kennen: ἱερέως Διὸς καὶ Ἑρας... Der Schreiber ist nur zu bequem gewesen, auch diese Trias aus zu schreiben ». Importante è inoltre il fatto che la donna presta giuramento senza assistenza di κύριος, come in P. OXY. I. 77; mentre generalmente per tale atto la donna agisce μετὰ κύριου P. OXY. II. 251, 255, 253, e P. AMH. 71 o μετὰ συνιστάτος ἀνδρός in P. AMB. II. 72. Sull'indipendenza della donna nell'Egitto greco-romano, cfr. REVILLIOUT, *Revue Égypt.*, I, pp. 136-138: *Chrest. démot.*, 1880, p. 128 seg.; *La femme dans l'antiquité égypt.*, 1908; PATURET, *La condition de la femme dans l'ancienne Égypte*, Paris, 1886; WENGER, *Stellvertretung im Recht der Papyri*, Leipzig, 1906, 127-132; MITTEIS-WILCKEN, *Grundzüge*, II, 1, pp. 211-213; KORNEMANN, *Griechische Papyri zu Giessen*, Leipzig, 1912, pp. 4-8; KÜBLER in *Zschr. Sav. St.* 1909-10; SPIEGELBERG, *Der Pap. Libbey in Schriften der Wissensch. Ges. in Strassburg*, 1907, I, p. 6 seg.

²⁾ PLUT., *De Is.* 43, 52, 64; XENOPH. EPHEM., III 11, IV 3, V 13; PROP., II, 19, 10; OVID., *Ars am.*, I, 77-78; *Met.*, IX, 2, 5 ecc. Cfr. DARENBERG e SAGLIO, *Dict. ant. grecq. et rom.*, v.° Isis.

si unisce in matrimonio recando in dote alcuni beni e conviene di stipulare il contratto definitivo entro il termine di un anno, nel qual termine si sarebbe compiuta la συγγραφή συνοικείου; nel frattempo ivi è detto che i due avrebbero vissuto ὡς ἀνὴρ καὶ γυνή. Il Mitteis¹⁾ giustamente interpreta che la donna convive con l'uomo come moglie, senza esser tale: « das Weib lebt mit dem Mann wie eine Ehefrau, sie ist es nicht ». Certamente, aggiungiamo noi, anche nelle iscrizioni latine è frequente lo scambio fra la designazione di moglie e quella di concubina, mediante l'espressione *pro uxore, ut uxore*²⁾: ma non può essere egualmente attendibile l'opinione contraria, secondo la quale la donna si obbliga di convivere con l'uomo *in qualità di moglie legittima*, assumendone cioè in effetti il corrispondente attributo e gli obblighi speciali, in relazione al carattere normale di un matrimonio di pieno diritto?

Gli Editori inoltre dimenticano di mettere in relazione l'espressione ὡς γνησί[α] γαμετή della l. 4 con l'altra: καὶ οὐθενὶ ἄλλωι [ἀ]νθρώπων σ[υ]νέσεσθαι κατὰ γυναικεῖον τρόπον πλη[ν] σοῦ (l. 18 ss.), che spiega la precedente e conferma non solo l'intenzione della donna di convivere coniugalmente, ma anche quella di voler imprimere col giuramento al matrimonio così conchiuso il carattere rigoroso di unione monogamica. Si scorge già in quest'epoca l'importanza che vanno assumendo nei contratti matrimoniali le stipulazioni della fede coniugale³⁾.

Ma più che al semplice significato letterale di una o più frasi convien riportarsi al contesto di tutto il documento, da cui solo può derivarsi una non univoca interpretazione.

Come già dal Mitteis è stato accennato, nei contratti nuziali dell'epoca ricorrono formule e clausole analoghe a quelle ricordate nel nostro documento. Le obbligazioni che in esso Thais dichiara di assumere, riguardanti da un lato i rapporti economici, dall'altro i rapporti coniugali propriamente detti, corrispondono infatti perfettamente a quelle che, nel tipico contratto matrimoniale greco-egizio, da noi

¹⁾ MITTEIS, *Grundzüge*, II¹, 205.

²⁾ C. I. L., V, n. 4923; IX, 5256; XI, 894; MEYER, *Konkub.*, § 32; COSTA, op. cit., 240.

³⁾ MITTEIS, *Reichsr. u. Volksr.*, p. 522; LASAULX, *Gesch. der Ehe*, 34 seg., 101 seg.; ERMANN, *Aegypten*, 114 seg.

conosciuto, la moglie costantemente assume. Ad essa, nota il De Ruggiero, è espressamente inibito di condurre una vita che mandi in rovina la casa comune (μὴ φθείρειν τὸν κοινὸν οἶκον); è fatto obbligo di obbedire al marito (πειθαρχεῖν ὡς προσήκόν ἐστιν γαμετὴν γυναῖκα ἀνδρός); è vietato di star lontana, sia di giorno che di notte, dalla casa maritale senza il consenso del marito (μὴ ἐξέστω ἀπόκοιτον μηδὲ ἐφήμερον ἀπὸ τῆς οἰκίας γίνεσθαι ἄνευ τῆς τοῦ ἀνδρὸς γνώμης); di aver commercio con altro uomo (μηδ' ἄλλῳ ἀνδρὶ συνεῖναι) e comunque di offendere o di disonorare il marito (μηδὲ αἰσχύνεσθαι αὐτὸν ὅσα φέρεi ἀνδρὶ αἰσχύνη) ¹⁾.

Tra le formule ricordate e quelle espresse nel nostro documento si scorge una corrispondenza non solo letterale, ma soprattutto di contenuto morale, che è oltremodo significativa. E se documenti siffatti non debbono ridursi ad essere oggetto di solo studio formalistico, ma debbono rispecchiare a noi l'antica vita genuina, nei suoi costumi e nelle sue credenze, nelle sue istituzioni e nei suoi affetti, non può sfuggire quanta vivezza di sentimento tenero e delicato si nasconda nelle espressioni usate da Thais, che forse fu, durante il suo matrimonio, moglie buona e impareggiabile.

Non obbedienza ella giura al proprio marito, ma affetto (εὐνοεῖν) ed amore (φιλεῖν): non custodia di patrimonio *comune* (κοινὸν οἶκον), ma gelosa di cura delle cose che riconosce appartenenti tutte al proprio consorte: οὐθ]ὲν παρορῶσα τῶν σῶν ²⁾. Quest'ultima frase, così piena di affetto coniugale e di fiduciosa dedizione, ricorda anzi l'umile offerta di Tecmessa nell'*Aiace* di Sofocle:

ἐπεὶ

τὸ σὸν λέχος ξυνήλθοι, εὐ φρονῶ

τὰ σά... ³⁾,

¹⁾ DE RUGGIERO, *Bull. ist. dir. rom.*, XV, p. 186 seg.; MODICA, op. cit., p. 80. Sulle clausole penali nei contratti matrimoniali cfr. BERGER, *Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden*, Leipzig, 1911, pp. 217-228. Suggestivo riesce il raffronto tra le forme d'uso nei contratti nuziali egizii e le disposizioni del codice di HAMMURABI; art. 141: «Se la moglie di alcuno... si conduce con leggerezza, dissipa la sua casa, trascura il marito...» cfr. anche §§ 142, 143 trad. BONFANTE, Milano, 1903.

²⁾ Ritengo col DE RUGGIERO, op. cit., XV, p. 187, che il regime cui si allude nei pariri, accennandosi alla casa comune che la sposa non deve mandare in rovina, sia piuttosto una amministrazione comune di beni (Verwaltungsgemeinschaft), anziché una vera e propria comunione di beni.

³⁾ SOPH., *Aiax*, v. 491.

e trova il suo più ideale riscontro in quell'elogio funebre che sul sepolcro d'una matrona romana, la coraggiosa moglie di Acilio, venne dettato dalla pietà del marito superstite: « Noi abbiamo conservato con comune diligenza tutto il patrimonio: tu mi hai affidato i tuoi averi con piena fiducia, affatto preoccupata di accrescerne il valore: abbiamo di pieno accordo diviso l'amministrazione della nostra fortuna: io mi incaricavo di proteggere la tua, tu custodivi quella di tuo marito ... » ¹⁾).

Quando si leggono espressioni di affetto come quelle da noi sopra ricordate, sorge spontanea la convinzione che Thais sia stata legittima consorte, anzi ci ritornano alla memoria le definizioni romane del matrimonio. Soltanto sotto l'infusso della mite religione cristiana noi ritroviamo nei papiri espressioni aventi un simile profumo di idealità: soltanto in un papiro dell'epoca bizantina (CPR. I, 30), nel quale sono contenute le tavole nuziali di due greci, Megas e Christodote, leggiamo, similmente che nel nostro documento, che la donna s'impegna ad amare, stimare, curare il proprio marito (... ἀγαπᾶν καὶ θάλλειν καὶ θεραπεύειν αὐτὸν Μέγαν ...).

Ma il nostro documento fornisce ben altri elementi ancora, e questi d'indole strettamente giuridica, per dimostrare il perfetto carattere matrimoniale dell'unione.

È noto che uno degli elementi costitutivi di un matrimonio perfetto, secondo il diritto greco-egizio, è la coabitazione: il divieto che si riscontra, oltre che nel nostro documento, anche in molti altri contratti matrimoniali dell'epoca (μήτε ἀπόκοιτον μήτε ἐφήμερον γίνεσθαι ἀπὸ τῆς οἰκίας), più che su mere ragioni di buon costume, alle quali provvedono sufficientemente clausole speciali, riposa su un principio generale ed essenziale: quello, cioè, che non si può concepire perfetta unione coniugale senza che sia accompagnata da effettiva convivenza: tanto vero che non solo nei papiri vengono usati indifferentemente i due termini γάμος e συνοικισίον ²⁾, il Wilcken ³⁾ anzi ha dimostrato che συνοικεῖν è adoperato come termine tecnico per indicare il matrimonio

¹⁾ Tale frammento di iscrizione venne ritrovato qualche anno fa in Roma, eseguendo degli scavi in via Portuense; l'iscrizione risale all'ultima epoca della Repubblica. Cfr. CAGNAT, *Figures de romaines au declin de la république*, Paris, 1913, pp. 37-72.

²⁾ P. GEN. 21; P. PARIS, 13, 10; P. OXY. II, 250, 16; P. AMH. II, 71, 8; P. FIOR. 93, 12.

³⁾ WILCKEN, *Archiv f. Ppfl.*, p. 487 seg.

engrafico, ma anche nella raccolta giustinianea i due termini si rinvengono come sinonimi¹⁾. Nel nostro documento non manca un requisito così essenziale (cfr. l. 3-4): nè la convivenza si limita ad un periodo di prova, assumendo la forma di un rapporto transitorio e temporaneo: l'intenzione, infatti, che accompagna il sorgere di questa unione coniugale è diretta alla sua duratura permanenza: se è preveduta l'eventualità di una separazione e sono disciplinati i conseguenti rapporti patrimoniali, ciò non contraddice alla esplicita dichiarazione di Thais; allo stesso modo che nel diritto romano, secondo il quale il matrimonio è un rapporto che, mentre s'inizia intenzionalmente con carattere permanente, si svolge poi via via col perdurare dell'*affectio maritalis* e di fatto vien meno quando tale *affectio* si estingue.

Ma l'argomento ritenuto decisivo secondo gli Editori, a sostegno dell'opinione da loro espressa, è il seguente: il fatto che Thais non ha nulla da indicare che le appartenga in proprio, ma che invece tutto le derivi dalla liberalità dell'uomo, non può lasciar dubbio sulla sua condizione: se l'apporto dotale assume nel matrimonio carattere morale, più che economico e serve ad allontanare dall'unione coniugale il sospetto che si tratti di concubinato, più che di matrimonio legittimo, qui, dove tale contributo manca, il sospetto non è temerario. Ma se manca l'apporto dotale in senso tecnico (φερνή), si deve per questo solo mettere in dubbio il fondamento della legittimità e della perfezione del matrimonio o non piuttosto la provvista patrimoniale della donna, che assume la condizione di moglie legittima, deve ricercarsi sotto una forma diversa ma equivalente a quella dotale?

Per risolvere la questione conviene esporre nelle linee generali i diversi sistemi di contratti matrimoniali vigenti nell'Egitto greco-

¹⁾ Frequente anche negli scrittori greci l'uso del termine συνοίκοις per indicare un matrimonio perfetto (EROD., I, 91, 196; PLAT., *Leg.*, 930; PLUT. *Per.*, c. 24; EURIP., *Hel.*, 1655; STOB., *Fl.*, 71. 4; cfr. altri numerosi esempi in *Thesaurus graecae linguae* ab HENRICO STEPHANO constructus, Par. 1833, T. VII, col. 1428 seg. Ancora in BASILIO, *Patrol. greceque*, ed. DE MIONE, 4, 721, vien adoperato il termine συνοικήσιον come sinonimo di γάμος. Solo gli editori dei Papiri di Ossirinco esprimono contraria opinione. Cfr. vol. II, CCLXVI, II seg.: συνοικεῖν like συνεῖναι is essentially a neutral term; CCXXXVII, VII, 32: συνεῖναι which occurs in VII, 43, is, like συνοικεῖν, equally compatible with an ἑγγραφός or ἑγραφός γάμος (Petit. of. Dionisia: τὴν θυγατέρα... συνοικεῖσαν). The use of this neutral term. [cfr. VIII, 5: ἑγγράφως συνοικησής = sine scriptura coniuncta vixit (BONFANTE, *Bull. ist. dir. rom.*, XIII, 56)] might suggest that in this case we have to do with an ἑγγραφός γάμος.

romano, non senza prima considerare due importanti circostanze: la prima, che il documento da noi preso in esame (sebbene scritto in greco non può per ciò solo ritenersi appartenente a contraenti greci) risale agli ultimi tempi della dominazione tolemaica ¹⁾, di quel periodo, cioè, della storia egizia in cui di fronte al diritto ed alle costumanze indigene si trovarono il diritto e i costumi greci importati dalla fastosa dinastia dei Lagidi: la seconda, che in questo periodo di sviluppo e di trasformazione del diritto egizio, per effetto della ricezione del diritto greco, giustapposti, in base al principio dello statuto personale, vincitori Alessandrini e vinti egizi, gli usi e le consuetudini locali esercitarono una notevole preponderanza su quelli che i Greci, trasmigrando in Egitto, apportarono. Ciò dimostra la vivace persistenza di atteggiamenti, di caratteri di pura origine egizia, che, riguardo al matrimonio, si osserva in questo periodo di transizione; ciò dimostrano specialmente gl'istituti dell'apporto dotale, del credito nuziale, del dono nuziale, che, senza notevoli contaminazioni, permangono, con impronte caratteristiche, non solo nel periodo tolemaico ma anche nel bizantino, tanto che uno studioso, tutt'altro che superficiale del matrimonio in Egitto, il Nietzold, confrontando i contratti demotici con quelli greci, riscontra che il contratto di matrimonio nel corso di più che un millennio (dal V sec. av. Cr. al VI sec. dell'era volg.) è rimasto sostanzialmente identico. Recentemente anche il Wenger, che ha cercato di determinare le attuali posizioni della scienza giuridica per ciò che riguarda la valutazione dei papiri, rileva quanto sia fallace l'opinione, secondo la quale il diritto dei papiri altro non sarebbe che la sintesi del diritto nazionale e del diritto greco: mentre invece vive correnti si opposero a questa fusione, mantenendo sempre una decisa distinzione fra il diritto macedone e quello egizio: questa circostanza spiega la rinascita del diritto indigeno nei documenti copti dal VI all'VIII secolo e le continue tracce che di esso si rinvennero nel periodo arabo ²⁾.

Ciò premesso, secondo il De Ruggiero, tre forme di contratti ma-

¹⁾ Probabilmente verso il II sec. (116/5 a. C.). È certamente uno dei più antichi papiri nuziali greci del periodo tolemaico che noi conserviamo: alla stessa epoca risale il P. GEN. 21 + P. OXF. + P. MÜNCH. (II sec. av. C.): il più antico rimane sempre il P. ELEPH. I (a. 311-310 av. C.).

²⁾ WENGER, *Ueber Papyri und Gesetzesrecht und über den Plan eines Wortindex zu den griechischen Novellen Justinians in Sitzungsber. d. Kon. Bayer. Akad. der Wiss., München, 1914, V.*

trimoniali si possono delineare nettamente, non solo nel periodo tolemaico, ma anche nel romano e nel bizantino: 1° il contratto *dotale*, di natura prettamente macedone, in cui la base è la dote apportata dalla sposa, non mai accompagnata da doni; 2° il contratto antico egizio *per dono nuziale* o anche *misto*, cioè con dono nuziale da parte del marito e con apporto dotale dal lato della donna; 3° il contratto greco-egizio, fatto per *παράθήκη*, nel quale all'apporto dotale è sostituito il riconoscimento del marito di un credito a favore della moglie; sorto dal diritto greco sotto l'influenza del diritto egizio ¹⁾. Non vi è dubbio che il contratto matrimoniale contenuto nel nostro documento sia calcato su quest'ultima forma e che quindi il *δάνειον*, di cui ivi si fa cenno, debba identificarsi nella sua origine e nella sua essenza col credito nuziale egizio (*sanch*).

Che cosa infatti è il *δάνειον* ²⁾ nel diritto greco-egizio? Esso è una forma normale di dichiarazione di debito; è, cioè, un prestito, reale o fittizio, che nel suo carattere astratto può rappresentare le più diverse *causae obligationis* (mutuo, forma di garanzia, novazione, costituzione di dote) e per cui è indifferente la forma della *συγγραφή* o quella del *χειρόγραφον* ³⁾; ha di speciale che la scrittura obbliga anche *contra*

¹⁾ DE RUOGIERO, op. cit., p. 196. A questa terza forma di contratto ha dato origine esclusivamente il contratto egizio per credito nuziale (*sanch*): la *παράθήκη* o *παράκαθηκη*, che si rinviene nei papiri greci e con cui il marito è costituito depositario e debitore di cose spettanti alla moglie, non è che il *sanch* egizio. Che anzi, come le convenzioni relative al credito nuziale in Egitto erano originariamente verbali, venendo soltanto dopo redatte in iscritto, così pare fosse anche della *παράθήκη*, che, prima di venire scritta, era verbale. Così anche il RÉVILLOUT, *Origines*, Paris, 1912, p. 63. 119-122, il quale scorge analogia tra il *sanch* egizio e la *sponsio* del diritto rom. arcaico. Secondo lo stesso A. (*Rapports hist. et lég. des Quirites et des Égyptiens; Précis du dr. ég.*) gli atti conservati nei papiri greco-egizi sarebbero da classificarsi nella prima o nella terza categoria: sarebbero cioè o contratti propriamente macedoni, cioè dotali, o sarebbero calcati sul diritto egizio (*παράθηκαι*): rari i contratti matrimoniali della seconda categoria (contratto egizio *misto*).

²⁾ Sul *δάνειον* (cf. ant. lat. *dano* = dono; skr. *dā*) vi è una ricca bibliografia cit. dal MITTEIS, *Grundzüge*, II, p. 116; v. spec. MODICA, *Il mutuo nei papiri greco-egizi dell'epoca totematica*, Palermo, 1911; RABEL, *Nachgeformte Rechtsgeschäfte in Ztschr. Sav. St.*, XXVIII, p. 319-344.

³⁾ « I papiri dell'epoca tolemaica presentano contratti di mutui conchiusi nella forma di *συγγραφαί* private, di *σ.* autentiche, di *σ.* agoranomiche e di *χειρόγραφα*: il *δάνειον* dell'epoca romana invece consistette quasi sempre in un semplice *χειρόγραφον* ». Così il MODICA, *Papir. giurid.*, p. 190; cfr. anche GRADENWITZ, *Einführung*, p. 122 seg.; MEYER, op. cit., in *Klfo*, VI, pp. 420-465.

fidem veritatis ¹⁾; come si vede, è un *nomen iuris* che ha una larga comprensione ed una vasta applicazione. « A peu près tout ce que les Romains effectuaient au moyen de la stipulation, les Égyptiens pouvaient l'effectuer au moyen d'un acte de prêt » ²⁾. Può definirsi quel contratto del quale era possibile servirsi per la costituzione di uno scritto d'obbligazione, dovuta alle più svariate *causae* (prestiti, cauzioni, costituzioni di dote) ³⁾. Nel nostro caso il δάνειον nasconde una caratteristica obbligazione del marito, il quale si rende depositario e debitore di cose spettanti alla moglie; è, in altri termini, una dichiarazione dell'uomo di aver ricevuto da Thais cinque talenti e di essere obbligato alla restituzione. In forma di mutuo, annotano gli Editori, è un assegno di cui la donna si varrà nel caso che l'uomo la mandi via o le dia giusto motivo di separazione ⁴⁾.

¹⁾ P. PAR. 7; P. MAÖD. 14. Nelle costituzioni del basso impero troviamo tracce della permanenza del δάνειον con questo valore in rescritti degli imperatori a sudditi greci dove si contrasta questo principio (L. 6 C. 4. 31; L. 2 C. 8. 32 ecc.): l'*exceptio non numeratae pecuniae*, introdotta nel III sec., sarebbe appunto principalmente diretta contro l'istituto del δάνειον: l'inversione della prova avrebbe origine giustiniana o di poco anteriore (L. 7 C. 4. 32 ed altre cit. dal FRESE, *Aus dem gräko-ägypt. Rechtsleben*, Halle, 1909, n. 80). La dimostrazione di questa tesi è del resto molto dubbia; cfr. CARUSI in *Studi storici del Pais*, 1910, p. 468.

²⁾ REVILLOUT, *Les obligations en droit égypt.*, Paris, 1886, p. 81.

³⁾ MODICA, *Pap. giur.*, p. 190.

⁴⁾ Ben s'intende che Thais si obblighi alla sua volta a distruggere questo δάνειον nel caso che essa abbandoni l'uomo ingiustificalmente e a non cederlo ad altri (μηδὲν παραχωρήσας). Tale espresso divieto ci convince che frequente dovette essere in Egitto, nella pratica della vita, la cessione di siffatti crediti. Il δάνειον greco-egizio, anzi, era non di rado munito della clausola al portatore, espressa nei seguenti termini: ἡ συγγραφὴ ἥδε κυρία ἔστω πανταχὶ ἐπιφορμῆνῃ; si presentava pertanto fornito dei veri ed essenziali requisiti per assumere la forma di titolo trasmissibile per delega o per cessione. Cfr. MODICA, *Pap. giur.*, p. 194 e nota n. 711. A proposito del P. HAMB. I e del P. OXY. 1282, nei quali si documenta ricevuta della restituzione di capitali dati a prestito (*unselbständige διαγραφαι*), il LEWALD (*Neue griechische Papyrusurkunden*, in *Vierteljahr. f. Soz. -u. Wirtschaftsgeschichte*, 1914, III, p. 479) si esprime: « Die Darlehensurkunde, deren Rückgabe wie üblich erfolgt, war eine ἐπιφορὸς συγγραφὴ (I. 33, 34, cfr. Oxy. 266 l. 14 und Oxy. 510, l. 19), d. h. sie enthielt die bekannte Klausel, dass die Urkunde παντὶ τῷ ἐπιφορῶντι gültig sein solle. Dass diese Klausel die Urkunde nicht zum Inhaberpapier macht, wird übereinstimmend angenommen (MITTEIS, *Grundzüge* S. 116), wofür sich FRESE (*Aus dem Gräko-ägyptischen Rechtsleben*, S. 26, n. 84) und FREUNDT [*Wertpapiere*, Bd. II, S. 32 (hierzu PARTSCH, *Ztschr. f. Handelsrecht*, Bd. 70, S. 474 f.)] auf Oxy. 269 herufen. Der zitierte Passus unserer Urkunde führt m. E. mit Sicherheit zu dem gleichen Ergebnis ». Così gli Egiziani, già prima dei Romani, forse sotto l'influenza del diritto babilonese, concepirono

Questo *δάνειον* quindi tien luogo di un atto dotale. I magistrati romani, dice il Révillout ¹⁾, assimilarono a delle doti (*προίκες*) i crediti nuziali, chiamati in egizio *sanch* ed in greco *δανεία* o *παρακαταθήκαι*.

Notevole l'evoluzione che questo caratteristico istituto subisce nel corso della storia. Sorge, infatti, sotto l'influenza dei costumi semitici e caldei, secondo i quali è l'apporto patrimoniale che distingue la donna maritata dalla concubina; costituisce il regime matrimoniale prevalente dei contratti menfiti; riveste più tardi la forma di un vero e proprio contratto di dote, che quindi, nella sua prima forma, è un prestito di denaro ²⁾, un credito riconosciuto dal marito alla moglie, col quale essa si assicura, oltre che la sua indipendenza morale, anche una pensione alimentare annua, rappresentata dagli interessi del credito stesso ³⁾.

il credito come un bene mobile, trasmissibile, rappresentante un valore determinato. Sulla cessione nel diritto greco-egizio cfr. WENGER, *Die Zession im Recht der graeco-ägyptischen Papyri* in « *Studi in onore di C. Fadda* », Napoli, 1906, vol. IV, pp. 79-97; BERGER, *Die Strafklausen*, pp. 203-204; MITTEIS, *Grundzüge*, II¹, 115-116.

¹⁾ RÉVILLOUT, *Précis du droit égypt.*, p. 1024: « Cette assimilation, ajoute l'A., avait été fait depuis longtemps par les Egyptiens et c'est ce qui nous explique l'origine légale et nationale, ou plutôt l'interprétation juridique de la dot, imitée de la nudumie ou dot babylonienne, que le *jus gentium* avait apportée en Egypte (à Memphis surtout, ville autrefois occupée par les Assyriens et les Persans d'une façon permanente) ainsi d'ailleurs qu'en Grèce. Ne paraissait-il pas tout naturel de regarder de semblables dots (spécifiées comme telle quand l'établissement pour femme ou la consommation du mariage n'avait pas précédé le contrat, mais devait le suivre), de les considérer, dis-je, comme une dérivation du régime de *sanch* ou de *créance*, traditionnelle dans le cas de survenance d'enfants? ».

²⁾ Nota il RÉVILLOUT, op. cit., p. 1021: « Il s'agissait en effet d'argent versé par la femme pour assurer son indépendance et lui permettre de rompre le mariage en reprenant son capital »; e altrove lo stesso A. (*Les obligations*, p. 82): « Ce prêt pouvait être fourni, soit par la femme elle-même, ce qui était le cas le plus habituel, soit par un tiers, un parent, un tuteur, un ami, qui gardait le droit de poursuite si les conditions du contrat n'étaient pas remplies, c'est-à-dire si la pension annuelle cessait d'être versée ». Il P. TOR. 13 ci offre appunto un esempio d'inadempimento, da parte del marito, di obblighi assunti in un contratto nuziale di *sanch* (δεδανεύεσθαι). Vedi PEYRON, *Pap. Gr.*, vol. II, pp. 70-72; MITTEIS, *R. u. V.*, p. 270, 274; *Grundzüge*, 223 e n. 1; GRADENWITZ, *Einführung*, p. 10, 93, 117; *BGU*, 114, 6.

³⁾ La caratteristica di tali contratti di *sanch* risiedeva nella durata e nella natura unilaterale dell'obbligazione assunta dal marito e della quale egli non poteva liberarsi spontaneamente, perdurando l'unione coniugale: invece era data piena facoltà alla moglie di richiedere in ogni tempo il rimborso del capitale fittiziamente mutuato. La formula usata comunemente dal marito in documenti di

Non si può quindi negare che Thais abbia una sua provvista patrimoniale. Provenga questa dal marito (dono nuziale) o sia essa apportata dalla moglie (dote), sia costituita da un apporto reale o nasconda un credito fittizio, un dono non ancora fatto, ma dovuto, la verità è che in ogni caso si ha l'elemento patrimoniale, che, insieme con la consumazione fisica, è la caratteristica di un matrimonio perfetto. È vero quindi che una delle condizioni che ritorna costantemente nelle stipulazioni matrimoniali tolemaiche « c'est que la femme doit avoir quelque chose »¹⁾, è vero che « sous le Ptolémées en Égypte, comme chez les Sémites, c'est l'avoir de la femme qui formait le lieu conjugal et sans cette conditions (de pure formalité, puisqu'un argenteus ou même, dans le plus ancien contrat de ce type, un dixième d'argenteus suffisait pour cela), il n'y avait plus de mariage et les enfants n'étaient pas les fils et héritiers du mari, mais des étrangers »; ma con ciò non si deve intendere che l'apporto nuziale della donna sia limitato ai soli beni che essa per avventura possieda in proprio e si costituisca in dote: apporto nuziale è la donazione nuziale che parte dal marito, è l'« avoir reconnu comme dette à la femme », riconoscimento che dà vita ad uno speciale regime: quello del credito nuziale²⁾.

Se è così, non può risultare che erroneo il giudizio di chi ha voluto esaminare il nostro atto nuziale tenendo presente gli istituti similari del diritto greco-romano, di chi ha creduto, per l'assenza di dote (φερνή) in senso tecnico, poter concludere che qui trattasi di un matrimonio ἔγγραφος o di una συγγραφὴ τροφίτης. Che in Grecia, e per essa in alcuni contratti greco-egizii, la dote, intesa nel senso romano e moderno, cioè come contributo della donna agli oneri matrimoniali, abbia esercitato una funzione così importante che non si sarebbe potuto concepire matrimonio senza costituzione di dote, la quale perciò servi a distinguere una unione matrimoniale da ogni altra

questo genere è la seguente: « La totalité de mes biens présents et à venir est en garantie de ton *sanch* ci-dessus. Je ne puis te dire: reçois ton *sanch* ci-dessus. A ton temps que tu désireras, je te lo donnerai ». Cfr. REVILLOUT, *Rapports*, p. 102; *Précis*, II, pp. 1006, 1025, 1027 seg.; *Les obligations*, p. 83.

¹⁾ REVILLOUT, *Précis* II, 1062.

²⁾ « Tous nos documents ptolémaïques nous amènent donc au même résultat: et nous sommes en mesure d'affirmer que le mariage proprement dit consistait alors en Égypte dans la reconnaissance d'un avoir à la femme, reconnaissance suivie de la consommation réelle de l'union ou de l'établissement comme femme ». REVILLOUT, *Précis*, II, p. 1066.

forma di unione quasi coniugale, non vi è dubbio alcuno ¹⁾; come, del resto, non si pone in dubbio che anche nell'Egitto tolemaico la moglie legittima debba essere una donna « entretienne et dotée ». Ma la ragione dell'equivoco è nel fatto che per l'esame di un documento che presenta nei suoi caratteri esterni evidente l'influenza del diritto egizio ²⁾, si è voluto invece tener presente lo schema dei contratti di puro diritto greco e da un simile confronto si è creduto poterne determinare con sicurezza la natura. L'istituto dotale greco, di natura prettamente macedone, trasmigrato in Egitto urtò violentemente contro l'antico istituto egizio del dono nuziale: ma dall'urto nessuno dei due istituti riuscì, solo, vittorioso e mentre il primo si affermò sul suolo egizio e visse di nuova vita il secondo, contemporaneamente dall'amalgama di

¹⁾ Con riferimento ai caratteri del contratto matrimoniale greco-egizio il DE RUGGIERO, *Bull. Ist. dir. rom.*, XV, p. 186, afferma: « La dote non solo non manca mai, per quanto minima e ridotta talvolta a pochi oggetti d'uso personale della sposa, ma vi assume una importanza preponderante » e più oltre (pagina 188): « La donna contribuisce agli oneri matrimoniali con la dote e il contributo permane egualmente, almeno come principio anche quando la dote è limitata a poche suppellettili... ». Cfr. per il diritto greco: BEAUCHET, *Hist. du dr. privé de la Rép. Ath.*, I, pp. 249, 252, 254; ISEO, *De Pyrrhi hered.*, §§ 8, 23, 35, 39; DEM., *Adv. Boeot.*, II; una nuova conferma di questo principio è in un recente frammento di una commedia di Menandro: *Περικειρομένη*, (HUVELIN, in *Nouv. Rev. de droit fr. et étr.*, 1900, p. 585; WEIL, *Jour. des Sav.*, 1900, p. 52). Nell'atto quinto si assiste da parte del vecchio Pateco al riconoscimento della propria figlia Glicerà ed al consenso che egli dà a Polemone di farla sua moglie legittima, mentre questi, fino allora l'aveva presso di sé tenuta in qualità di concubina. Il segno esteriore che serve a manifestare il passaggio della donna dallo stato di concubinato a quello di matrimonio legittimo è la costituzione di una dote:

Pat. ταύτην γυν[ησίων]
παίδων ἐπ' ἀρότωσα διδωμι.

Pol. λ[αμβάνω]

Pat. καὶ προίκα τρία τάλαντα.

Per il diritto romano cfr. BECHMANN, *Dotatrecht.*, I, 33 seg. Nota è l'affermazione in cui nel *Trinummus* di Plauto esce Lesbonia:

Me germanam meam sororem in concubinatum tibi

Si[c] sine dote de[m], dedisse magisquam in matrimonium (III, II, 27-28).

Vedi sull'argomento il recente lavoro di O. FREDERSHAUSEN, *Weitere Studien über das Recht bei Terenz und Plautus* in *Hermes*, 1912, II, 229 seg.

²⁾ L'invocazione, contenuta nel giuramento, di divinità appartenenti alla Triade egizia; il ricorrere di nomi di origine evidentemente locale, l'indipendenza giuridica della donna, che, secondo i principii del diritto indigeno e fino ad un certo periodo dell'epoca tolemaica, non conobbe la necessità dell'assistenza di un tutore (cfr. REVILLOUT, *Chrest. émot.*, p. 162 seg.; *Cours*, I, 203 seg.; *Revue égypt.*, I, 136 segg.; FERRINI, *Pandette*, p. 923, n. 2; NIETZOLD, *Die Ehe*, p. 30-31; ARANGIO-RUIZ, op. cit., p. 204; come è noto l'istituto del κύρις viene introdotto

essi venne fuori un terzo istituto che assorbì dall'uno e dall'altro clausole, caratteri, atteggiamenti; l'istituto, cioè, del credito nuziale, che dà vita al contratto greco-egizio per παραθήκη e che quindi, come ben dice il De Ruggiero, sorge dal diritto greco sotto l'influenza del diritto egizio ¹⁾.

Ora è egli esatto servirsi dell'argomento che Thais nulla abbia da indicare che le appartenga in proprio, per dimostrare che non può parlarsi di matrimonio di pieno diritto? Anzi se gli stessi Editori convengono col Mitteis nel ritenere che le 500 drachme, di cui è parola nel citato P. Tor. 13, rientrando nella categoria di mutui più o meno fittizi (δανεία), servono per allontanare il sospetto che la donna conviva in un'unione concubinaria, perchè poi avanzare tale sospetto, anzi ritenerlo fondato per la donna di cui è oggetto il nostro documento, quando anche qui il contributo che essa apporta nel matrimonio consiste in un δάνειον, in un credito, cioè, riconosciuto dal marito alla moglie, che sostituisce nella sua origine, nel suo carattere, nella sua funzione l'apporto dotale? ²⁾

dal diritto ellenico e prepara il campo all'accoglimento del *tutor mulierum* del diritto romano; cfr. GRADENWITZ, *Einfuhr.*, p. 153; WEISS, *Beiträge zum gräko-ägyptischen Vormundschaftsrecht* in *Arch. f. Ppfl.*, IV, 79 seg.; WENGER, *Stellvert.*, 173-186; MITTEIS, *Grundzüge*, II¹, 252; CASTELLI, Συναστάς e συμπάρων in *Studi della Scuola papirologica*, Milano, 1915, I, pp. 50-56) sono altrettanti elementi per riconoscere l'influenza egizia, o meglio la persistenza degli usi e delle consuetudini locali a fianco degli elementi d'importazione greca.

Ma la circostanza più rilevante per una tale dimostrazione è data dal carattere unilaterale dell'atto nuziale contenuto nel nostro documento. Non sarà superfluo infatti ricordare che nel diritto egiziano tutti i contratti matrimoniali, posteriori al re Boccoris, sono unilaterali, « doubles par conséquent pour chaque mariage, il y a l'engagement pris par l'homme d'une part et celui de la femme d'autre part. Les Égyptiens n'ont jamais admis ou compris que deux personnes pussent s'engager par un seul et même acte ». Cfr. LETORNEAU, *La condition de la femme dans les diverses races et civilisations*, Paris, 1903, p. 340; PATURET, op. cit., p. 50: « Cette idée se retrouve du reste, au débout du droit romain ou deux personnes ne peuvent pas s'engager par une seule stipulation ».

¹⁾ DE RUGGIERO, *Bull. ist. dir.*, XV, p. 196. Sulla reciproca azione modificativa e sulla preponderanza che si deve assegnare all'elemento egizio di fronte all'elemento greco cfr. WESSELY, *Verhältniss des griech. zum ägypt. Recht im Lagidenreich*, Wien, 1831, pp. 45-67.

²⁾ Dubbio è tuttavia lo scopo a cui è destinato il credito nuziale: suo scopo, infatti, è di sopperire agli oneri matrimoniali, a somiglianza della dote greca e romana, o di rappresentare il *pretium pudicitiae*, il *nebt hmet*, l'indennità dovuta alla donna che consente di divenire sposa, corrispondendo alla funzione che hanno il *nudunu* del diritto babilonese, il *morgengabe* del diritto germanico?

Non sarà inoltre superfluo notare che l'espressione ἄλλα χρυσίου κόσμου (l. 16), comprendente il *mundus muliebris* degli antichi, ricorre nei papiri e negli scrittori greci sempre a proposito di un matrimonio vero e proprio¹⁾ e che non senza fondamento gli oggetti di oro e il denaro e le vesti che Thais dichiara di aver già ricevuto e che prevede di ricevere, possono identificarsi con gli ἀνακαλυπτήρια del diritto greco, che egualmente consistevano in vesti e gioielli²⁾.

¹⁾ MENANDRO (ed. KOERTE, Lpz., 1910) p. 191, l. 3-4; STRAB., IV, 1, 5; DEMOST., XXVII, 10; BGU. 185, l. 18.

²⁾ Secondo il mito, Zeus, due giorni dopo le nozze con Era, le inviò una veste artisticamente ricamata: ταῦτά φασι ἀνακαλυπτήρια πρῶτον γενέσθαι. ἐκ τούτου δὲ ὁ νόμος ἐγένετο καὶ θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν. Questa notizia, che si deriva da un frammento di FERECIDE recentemente scoperto (fr. 2 DIELS, *Abh. Batr. Akad. d. Wissensch.*, 1897; *hist.-phil. kl.*, 145, l. 11), lueggia il concetto degli ἀνακαλυπτήρια (POLLUX., II, 36, II, 59; HESYCH. I. 325). « C'est proprement après la première nuit des nocces qu'il fallait offrir à la jeune mariée les ἀνακ. Mais aux temps où la notion primitive de la cérémonie du voile s'était évanouie, on pouvait sans trop de négligence changer tout cela. Quelquefois on offrait les *anacalypteria* le même soir que les cadeaux des *epigamia* (comme le montre HARPOCRATION, v^o ἀν.), quelquefois à l'occasion du diner nuptial, ainsi avant la nuit (BEKKER, *An. Gr.*, I. 200, 6) quand la jeune femme après avoir assisté à la fête, rejetait son voile pour monter sur le char ». K. KUIPER, *Le mariage de Cydippé. Etude sur le rite pré-nuptial de Naxos* in *Rev. d. ét. grecq.*, XXV, 1912, p. 338; cfr. anche CASTELLI, I παράφηννα, Milano, 1913, p. 29 ss.; BEAUCHET, *op. cit.* III, 135 ss.; DESMINIS, *Die Eheschenkung nach röm. u. inbes. nach byzant. Recht*, Athen, 197, p. 19 ss.; HERMANN-THALHEIM, *Gr. Privatalterth.*, IV. 266, 277; DAREMBERG-SAGLIO, *Diet.*, I. 261; BECKER, *Char.*, III, 377 ss.; E. SAMTER, *Hochzeitsgebräuche* in *Neuen Jahrb. f. d. kl. Altert.*, XIV, 1907, 131 ss.; A. BRÜCKNER, *Athenische Hochzeitsgeschenke. Mittell. d. deutsch. archäol. Instituts, athen. Abt.*, XXXII, 1907, 79 ss.; Id., *Anakalypteria*, 64. *Progr. z. Winkelmannsfeste der Archäol. Gesellschaft zu Berlin*, Berlin, 1901; *Lebensregeln auf athenischen Hochzeitgeschen.*, 62. *Progr. z. W.*, Berlin, 1907 (questi studi sono riassunti dal BLÜMMER in *Jahresbericht f. Altertumswissenschaft*, CLXIII, 1913, III, p. 49-52). Sulla costituzione di un dono nuziale da parte del marito nel diritto matrimoniale egizio bisogna distinguere i contratti demotici (tebani o menfitici) dai puri contratti greci e greco-egizi dell'epoca romana antiodocleziana. Nei primi soltanto vi è ricordo di dono nuziale (*Frauengeschenk, bridalgift*) che forse nel suo scopo corrisponde al *nudunu* del diritto babilonese, alla *Kletouba* degli Ebrei, al *morgengabe* del diritto germanico. Nota infatti il MITTEIS (*Grundzüge*, II¹, p. 224) che « über die juristische Bedeutung dieser enchorischen Eheschenkung sehen wir nicht klar ». Cfr. principalmente GRIFFITH, *Catalogue of the demotic Papyri in the John Rylands library*, III, 1909, p. 114-117, 134 ss.; A *demotic marriage contract of the earlier ptolemaic type* in *Proceedings of the Soc. of. bibl. arch.*, 10. Feb. 1909, p. 47-56.

Il nostro documento chiaramente dimostra che anche questi donativi ritornano in proprietà del marito in caso di scioglimento del matrimonio per abbandono della casa maritale da parte della donna. Su questa questione [di dubbia

In quanto poi alla clausola riguardante i φάρμακα e i φίλτρα, se è vero che una tale circostanza non può essere decisiva a favore dell'ipotesi di un matrimonio vero e proprio e che non possiamo per solo effetto delle nostre idee moderne ritenerla più opportuna quando si tratti di matrimonio legittimo che quando si tratti di concubinato, è però vero che il fatto in quella clausola previsto non raramente occorreva anche fra i coniugi, anzi, secondo un'orazione di Antifonte è proprio la moglie legittima di Philoneos quella che si rende complice nell'avvelenamento del proprio marito con una bevanda che, a suo credere, avrebbe dovuto rieccitargli l'amore verso di lei¹⁾.

Se da tutti questi vari argomenti una conclusione dobbiamo trarre, questa non può essere dubbia; non può che rassiecurarci del carattere solenne dell'unione coniugale di cui è oggetto il nostro documento: solenne per la presenza della scrittura nella quale accanto alle convenzioni di natura morale troviamo regolati rapporti patrimoniali: solenne per la formalità di un giuramento che suggella, con sanzioni

risoluzione pel diritto greco, l'orazione di Lisia in cui se ne trattava (Theon. Progymn. c. 2. I. 165 W., CASTELLI, *op. cit.*, p. 20, n. 67) è andata perduta [fu lunga controversia sotto l'impero del diritto intermedio. Il card. DE LUCA era del parere doversi trattare di una questione di fatto più che di diritto decidere se i gioielli, le vesti, gli ornamenti e gli altri donativi « quae ante matrimonium vel in ipso actu inter coniuges fieri solent » siano dati « animo donandi vel potius pro ornatu » (Dotum summa, n. 440, Venetiis, 1726). Il SANCHEZ invece riteneva che il marito compia la tradizione delle vesti e degli oggetti preziosi *gratia sui* « ut uxor ornatio accedat ad ipsum: ergo non praesumitur donatio » (De sancto matrimonio sacramento, vol. I, IV, disp. XXV, Venetiis, 1672). Cfr. anche le osservazioni di J. CAMPEGGI, *Quaest. de dote*, P. II, q. LV, Venetiis, 1580.

¹⁾ ANTIPH., *Orationes et fragmenta* (ed. BLASS), Lipsiae, 1881, orat. I: φαρμακείας κατὰ τῆς μητρίας. Il MITTEIS ricorda le così dette leggi di Romolo (PLUT., *Rom.*, 12 in *Fontes iuris romani antejus.* I, Florentiae, 1909): ὃν σφετέρους μὲν ἔστιν ὁ γυναικὶ μὴ διδοὺς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναῖκα δὲ διδοὺς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέλνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ μοιχευθεῖσαν. In questo passo cfr. REIN, *Das Criminalrecht der Römer*, I.pz., 1814, p. 417, n. 2; VOIGT, *Ueber die leges regiae*, I.pz., 1877, I, § 6, p. 32 segg.: *Die XII Tafeln*, II, § 161, p. 710. - Sull'esercizio dell'arte magica nell'antichità cfr. HIRSCHFELD, *De incant. et devinctio. amatoris ap. Graecos Romanosque*, 1863; DEDO, *De antiquorum superstitione amoris*, Greifswald, 1904; DAREMBERG-SAGLIO, *Dict.*, v.° *Magia* (HUBERT); PAULY-WISSOWA, *Realencyclop. der class. Altertumw.*, V, p. 1212. Il divieto fatto alla donna di praticare incantesimi si riscontra anche nell'antico diritto indiano; cfr. il *Dahrmasastra* di VISNU, XXV, 1-11 (versione inglese dello JOLLY, vol. VII dei *Sacred Books of the East*) e quello di YAINAVALKYA (vers. ted. dello STENZLER, Berlino, 1848) I, 83-84.

religiose forse soltanto, ma non perciò meno rigide, gli obblighi unilateralmente e liberamente assunti dalla donna: solenne per il carattere di perpetuità che accompagna nel suo sorgere il vincolo matrimoniale e che contrasta energicamente col carattere provvisorio di un ἄγραφος γάμος.

E mentre con sicuro criterio possiamo annoverare questo nostro documento, che appartenne all' epoca più laboriosa di transizione della civiltà egizia, nel numero dei matrimoni engrafici, e riscontrare in esso i germi da cui si svolgono le più diffuse convenzioni dei contratti nuziali delle epoche successive, abbiamo ragione di ritenere che Thais, figlia di Tarutino, nativa di Oxyrhynchos, sia stata sposa felice e moglie esemplare.

FULVIO MAROI.
